



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 93/11

di iniziativa del Consigliere G. DI NATALE recante:

"Misure per il riordino dei Consorzi di Bonifica della Regione Calabria"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/5/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/5/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 art. 27 pag. 3
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 pag. 5
Nuove norme per la bonifica integrale
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 artt. 134-138. pag. 96
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi

Normativa regionale

- Delibera Giunta regionale n 526 del 28 luglio 2008 pag. 99
Delibera del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 «Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria» Adempimenti.
- L.R. 23 luglio 2003, n. 11 pag. 107
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Normativa comparata

- L.R. Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45 pag. 126
Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).
- L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 pag. 142
Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio
- L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 pag. 165
Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Sezione IX

Agricoltura

Art. 27. *Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica* ⁽¹²²⁾ ⁽¹²⁴⁾

1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal [comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹²³⁾

2. I [commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono abrogati.

[\(122\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31](#).

[\(123\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4-bis, comma 14, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2008, n. 129](#). La stessa modifica era stata disposta dall'[art. 10, comma 1, D.L.](#)

[*30 giugno 2008, n. 113*](#), non convertito in legge ([*Comunicato 30 agosto 2008*](#), pubblicato nella G.U. 30 agosto 2008, n. 203), le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(124) La [*Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 139*](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[*art. 27 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 28 febbraio 2008, n. 31*](#), nel testo modificato dall'[*art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97*](#) convertito, con modificazioni, dalla [*legge 2 agosto 2008, n. 129*](#), sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della [*legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*](#).

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 ⁽¹⁾.**Nuove norme per la bonifica integrale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Art. 1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente ⁽³⁾.

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE**TITOLO I****Della bonifica integrale**

1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica ⁽⁴⁾.

TITOLO II

Delle bonifiche

Capo I

Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiari.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Vedi, anche, l'art. 53, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1^a categoria si provvede con legge ⁽⁷⁾; a quelli dei Comprensori di 2^a categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ⁽⁸⁾.

Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto ⁽⁹⁾.

(7) Con l'articolo unico, *L. 8 gennaio 1952, n. 32*, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70*, e *D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264* e *D.P.R. 27 aprile 1951, n. 265*, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.

(8) Vedi *D.C.P.S. 10 gennaio 1947, n. 319*, che istituì un Comitato speciale per la bonifica.

(9) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1^a categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ⁽¹⁰⁾ ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(10) Vedi nota all'epigrafe del [R.D. 8 maggio 1904, n. 368](#).

(11) Vedi anche D.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) ⁽¹³⁾, s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ^{(14) (15)}.

(13) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(14) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(15) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(16) Così modificato dall'art. 8, *D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Della spesa delle opere e della sua ripartizione

7. Le opere di cui all'art. 2, lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri ⁽¹⁸⁾.

(18) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui ⁽¹⁹⁾.

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto ⁽²⁰⁾.

(19) Vedi *D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744*.

(20) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica ⁽²¹⁾.

... ⁽²²⁾.

(21) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(22) Un secondo comma è stato abrogato dall'*art. 1 L. 26 novembre 1955, n. 1124*.

(commento di giurisprudenza)

10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione ⁽²³⁾.

(23) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;

e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero ⁽²⁴⁾.

(24) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ⁽²⁵⁾.

(25) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Delle opere di competenza dello Stato

Sezione I

Dell'esecuzione delle opere

(commento di giurisprudenza)

13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Al riguardo, l'art. 24, *D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534*, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, il cui secondo comma è stato così sostituito dall'art. 7 *L. 23 marzo 1964, n. 134*, ha così disposto:

«Art. 24. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* e dell'art. 4 del *R.D. 27 settembre 1929, n. 1726*, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la *legge 3 febbraio 1951, n. 164*, è elevato a lire 200 milioni.

Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile».

(27) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

È subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegna ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi ⁽²⁸⁾.

[\(28\)](#) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del *R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378* ⁽²⁹⁾.

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa ⁽³⁰⁾.

(29) Recante norme sulla determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

(30) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Sezione II

Del compimento e della manutenzione delle opere

16. L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

(31) Così sostituito dall'art. 9 *D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;

47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboscamento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(33) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(34) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati ⁽³⁵⁾.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(36) Così sostituito dall'*art. 10 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*.

(37) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero ⁽³⁸⁾.

(38) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(39) Con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 26 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

(40) La *Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318* (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 443* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(41) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 marzo 2000, n. 93* (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione.

Capo IV

Della ricomposizione delle proprietà frammentate ⁽⁴²⁾

22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario ⁽⁴³⁾.

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti ⁽⁴⁴⁾.

(42) Vedi, anche, *art. 8 L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(44) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiari:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità ⁽⁴⁵⁾.

(45) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità ⁽⁴⁶⁾.

(46) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca ⁽⁴⁷⁾.

(47) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei

pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera *b*), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla

data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

De corso il termine anzidetto, il Podestà ⁽⁴⁹⁾ rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti ⁽⁵⁰⁾.

(49) Ora, Sindaco.

(50) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ⁽⁵¹⁾.

(51) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla *legge 6 agosto 1954, n. 604*, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ⁽⁵²⁾.

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio

la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 114, comma 26, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(54) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28 ⁽⁵⁵⁾.

(55) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ⁽⁵⁶⁾.

(56) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del [R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509](#) ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

(57) Recante norme sul riordinamento del credito agrario.

(58) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche ⁽⁵⁹⁾ nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁹⁾ Ora dei Registri immobiliari.

⁽⁶⁰⁾ Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il

prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'art. 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica ⁽⁶¹⁾.

(61) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permuta fra proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo ⁽⁶²⁾.

(62) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni ⁽⁶³⁾.

(63) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo ⁽⁶⁴⁾ e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 ⁽⁶⁵⁾, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ⁽⁶⁶⁾ e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35 ⁽⁶⁷⁾.

(64) Vedi ora *art. 47, primo comma, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492*, recante nuove norme sull'imposta di bollo.

(65) Vedi *art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707*, che ha elevato a L. 1000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie, e *art. 2* della stessa legge che contiene altre disposizioni in materia.

(66) Ora dei Registri immobiliari.

(67) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo V

Delle opere di competenza privata

(commento di giurisprudenza)

38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'*art. 8*, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate ⁽⁶⁸⁾.

(68) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolte senza indennizzo ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

⁽⁷⁰⁾ Con l'*art. 2, L. 15 aprile 1942, n. 515*, è stato così disposto:

«Art. 2. I premi previsti dall'art. 40 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Compensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica».

(71) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla ⁽⁷²⁾.

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche ⁽⁷³⁾ a termini dell'art. 9 lettera c) della *L. 5 luglio 1928, n. 1760*. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile ⁽⁷⁴⁾, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione ^{(75) (76)}.

(72) Vedi *art. 26, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recante norme sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(73) Ora dei Registri immobiliari.

(74) Ora artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.

(75) Si riportano agli *articoli 15 e 16, L. 29 luglio 1957, n. 634*, recanti modifiche all'ultima parte dell'art. 41:

«Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*.

«Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo».

(76) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari ⁽⁷⁷⁾.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

(77) Comma così sostituito dall'art. 2, *L. 30 luglio 1957, n. 667* (Gazz. Uff. 8 agosto 1957, n. 197). L'art. 1 di detta legge ha autorizzato la

spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi del presente decreto.

(78) Vedi artt. 1, 2 e 6, L. 12 febbraio 1942, n. 183.

(79) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO III

Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica ⁽⁸⁰⁾

(commento di giurisprudenza)

43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegna, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa ⁽⁸¹⁾ potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione ⁽⁸²⁾ stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

(80) Con l'*art. 1, D.Lgs.P. 22 giugno 1946, n. 33*, è stato disposto:

«Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, possono essere elevati fino al 45% della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa».

Con l'articolo unico, L. 18 dicembre 1959, n. 1117, è stato inoltre disposto:

«Il sussidio di cui agli *articoli 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato sino al 50% della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata destinata all'irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni».

(81) Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*.

(82) Vedi nota 29 a questo stesso articolo.

(83) Comma aggiunto dall'*art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*.

(84) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% ⁽⁸⁵⁾ quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera ⁽⁸⁶⁾.

(85) Vedi, anche, *art. 3, L. 25 luglio 1952, n. 991*, recante provvedimenti in favore dei territori montani e le modificazioni, in

ordine alle autorizzazioni di spesa, di cui all'*art. 2, L. 11 aprile 1953, n. 309*, e all'*art. 8, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recante norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(86) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del *R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161* ⁽⁸⁷⁾.

Le facoltà attribuite dal presente articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque ⁽⁸⁸⁾.

(87) Vedi art. 73, n. 2, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, con le modificazioni di cui al *D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276*, nonché art. 83 stesso decreto.

(88) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509 ⁽⁸⁹⁾.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80 ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

(89) Recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

(90) Per la disciplina dei contributi e dei mutui agevolati, vedi anche *artt. 8 e seguenti, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recanti norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(91) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti ⁽⁹²⁾.

⁽⁹²⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IV

Dei lavori e degli interventi antianofelici

48. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

- a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
- b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;
- c) interventi antianofelici nelle acque scoperte ⁽⁹³⁾.

(93) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

50. Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmataura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno ⁽⁹⁵⁾.

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente ⁽⁹⁶⁾.

(95) Ora, dal Ministero della sanità.

(96) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

51. Entro il limite delle somme stanziare nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal Ministero dell'interno ⁽⁹⁷⁾: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica ⁽⁹⁸⁾.

(97) Ora, dal Ministero della sanità.

(98) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

52. Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a

norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta ⁽⁹⁹⁾.

(99) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica ⁽¹⁰⁰⁾.

(100) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO V

I consorzi di bonifica integrale

Capo I

I consorzi di bonifica ⁽¹⁰¹⁾

(commento di giurisprudenza)

54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

(101) Vedi *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opposenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

(commento di giurisprudenza)

59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

(102) Vedi, anche, l'art. 8 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e il comma 36 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Vedi art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima ⁽¹⁰⁵⁾.

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Comma così modificato dall'*art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(106) Comma così modificato dall'*art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(commento di giurisprudenza)

62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali ⁽¹⁰⁷⁾.

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Comma così modificato dall'*art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(108) Vedi *art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567*.

(commento di giurisprudenza)

63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica ⁽¹⁰⁹⁾, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi ⁽¹¹⁰⁾;

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(109) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'*art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere a) e b) dell'*art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017*. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere a) e b) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: a) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione

adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; *b)* a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche *L. 8 dicembre 1941, n. 1567*, e *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(110) I ruoli di contribuenza sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno ⁽¹¹¹⁾.

(111) Vedi l'art. 2, *L. 8 dicembre 1941, n. 1567*.

65. ... ⁽¹¹²⁾.

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione ⁽¹¹³⁾ possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

(112) L'originario primo comma è stato abrogato dall'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

(113) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(commento di giurisprudenza)

66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi ⁽¹¹⁴⁾ spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

(114) Vedi *nota 43* all'art. 63.

67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli *artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766* ⁽¹¹⁵⁾ per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiari nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

(115) Recante norme sul riordinamento degli usi civici.

68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuzione per

provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

69. ... ⁽¹¹⁶⁾.

(116) Abrogato dall'art. 1, n. 4, *R.D. 3 giugno 1940, n. 1344*.

70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

Capo II

I consorzi di miglioramento fondiario

(commento di giurisprudenza)

71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Comma così sostituito dall'art. 26, *L. 17 maggio 1999, n. 144*.

72-73. ... ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Abrogati dall'art. 5, cpv., *L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al *R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064*, convertito nella *L. 2 giugno 1927, n. 950*, e alla *L. 14 giugno 1928, n. 1398* ⁽¹¹⁹⁾.

Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari ⁽¹²⁰⁾.

Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del *regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516*, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali ⁽¹²¹⁾.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto ⁽¹²²⁾.

(119) Recanti disposizioni sui mutui agli enti locali e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

(120) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. *4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189*.

(121) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. *4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189*.

(122) Il comma 1 dell'art. *1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni ⁽¹²³⁾.

(123) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica ⁽¹²⁴⁾.

(124) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ⁽¹²⁵⁾, la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà ⁽¹²⁶⁾, e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica ⁽¹²⁷⁾.

⁽¹²⁵⁾ Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.

⁽¹²⁶⁾ Ora, Monti di credito su pegno.

⁽¹²⁷⁾ Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

78. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al *R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064*, convertito nella *L. 2 giugno 1927, n. 950* e alla *L. 14 giugno 1928, n.*

1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve ⁽¹²⁸⁾.

(128) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di pietà ⁽¹²⁹⁾ di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³¹⁾.

(129) Ora, Monti di credito su pegno.

(130) Ai sensi dell'*art. 32, L. 25 luglio 1952, n. 991*, l'applicazione delle disposizioni contenute in questo articolo è stata estesa ai Consorzi di bonifica montana.

(131) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

80. Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli ⁽¹³²⁾.

(132) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si proponessero scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾.

⁽¹³³⁾ Vedi art. 2, *L. 8 dicembre 1941, n. 1567*.

⁽¹³⁴⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

82. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57 ⁽¹³⁵⁾.

(135) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il cessionario decada dalla concessione ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾.

(136) Vedi *art. 4, D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339*.

(137) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni ⁽¹³⁸⁾.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni ⁽¹³⁹⁾.

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere ⁽¹⁴⁰⁾.

... ⁽¹⁴¹⁾.

(138) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(139) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(140) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(141) Un ultimo comma è stato abrogato dall'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 ⁽¹⁴²⁾ del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette ⁽¹⁴³⁾.

(142) Ora, art. 1265 c.c. 1942.

(143) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VII

Disposizioni fiscali

86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di finalità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾.

(144) Vedi *R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571*.

(145) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di

competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾.

(146) L'accertamento è passato alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

(147) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati ⁽¹⁴⁸⁾.

(148) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10 ⁽¹⁴⁹⁾, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari ⁽¹⁵⁰⁾.

(149) Vedi nota all'art. 37.

(150) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di

proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ⁽¹⁵¹⁾.

(151) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

(commento di giurisprudenza)

91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere ⁽¹⁵²⁾.

(152) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio ⁽¹⁵³⁾.

(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹⁵⁴⁾, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'*art. 113 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾.

(154) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(155) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(156) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'*art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359* ⁽¹⁵⁷⁾, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale ⁽¹⁵⁸⁾, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che

si provvede a norma degli *artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359* ⁽¹⁵⁹⁾ e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161 ^{(160) (161)}.

(157) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(158) Ora, del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del *D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804*.

(159) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(160) Vedi ora art. 140, T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante disposizioni sulle acque e impianti elettrici.

(161) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione ⁽¹⁶²⁾.

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ^{(163) (164)}.

(162) Con il *D.M. 6 agosto 1959*, il Ministro per l'agricoltura ha stabilito che la detrazione da operare in base all'*art. 95 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, è fissata nella misura dello 0,30% degli importi liquidati dopo il 15 agosto 1959 per opera di bonifica e per sussidi di miglioramento fondiario.

(163) Vedi *artt. 1 e 2 R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536*.

(164) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'*art. 44* ⁽¹⁶⁵⁾.

(165) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare ⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione ⁽¹⁶⁷⁾.

(167) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

99. È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la [L. 16 giugno 1927, n. 1766](#) ⁽¹⁶⁸⁾.

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni ⁽¹⁶⁹⁾.

[\(168\)](#) Recante norme sul riordinamento degli usi civili.

[\(169\)](#) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore ⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷²⁾.

(171) Vedi art. 2 L. 5 gennaio 1939, n. 137.

(172) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IX

Disposizioni particolari, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni particolari

102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati ⁽¹⁷³⁾.

⁽¹⁷³⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00 ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾.

⁽¹⁷⁴⁾ Vedi le disposizioni sulla bonifica dell'agro pontino.

⁽¹⁷⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati ⁽¹⁷⁶⁾.

⁽¹⁷⁶⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini ⁽¹⁷⁷⁾.

(177) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Disposizioni transitorie

107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁷⁹⁾, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753 ⁽¹⁸⁰⁾, e 29 novembre 1925, n. 2464 ⁽¹⁸¹⁾, s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1ª categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:

1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della *L. 24 dicembre 1928, n. 3134* ⁽¹⁸²⁾;

2° i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267 ⁽¹⁸³⁾;

3° i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano

importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto ⁽¹⁸⁴⁾.

(179) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(180) Recava norme per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(181) Recava norme per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(182) Recava norme sulla bonifica integrale. È stata quasi totalmente abrogata dall'art. 119 del presente decreto.

(183) Recante norme sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(184) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo

Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori ⁽¹⁸⁵⁾.

Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio ⁽¹⁸⁶⁾.

(185) Vedi *art. 7, L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(186) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuzione possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal

Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo esequimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾.

(187) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(188) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁸⁹⁾.

(189) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano ⁽¹⁹⁰⁾.

(190) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno ⁽¹⁹¹⁾.

(191) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi ⁽¹⁹²⁾.

(192) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

114. In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti

secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata ⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾.

⁽¹⁹³⁾ Vedi *nota 43* all'art. 63.

⁽¹⁹⁴⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto ⁽¹⁹⁵⁾.

⁽¹⁹⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi ⁽¹⁹⁶⁾, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno visti da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti ⁽¹⁹⁷⁾.

⁽¹⁹⁶⁾ Vedi *nota 43* all'art. 63.

⁽¹⁹⁷⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86 ⁽¹⁹⁸⁾.

(198) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁹⁹⁾, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'*art. 86* ^{(200) (201)}.

(199) Vedi *nota 78* all'*art. 109*.

(200) Vedi *R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571*.

(201) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

119. Sono abrogati: il [R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747](#) e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256](#), sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli artt. [da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), sui boschi e i terreni di montagna;

gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli artt. [3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191](#), circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del [R.D. 20 maggio 1926, n. 1154](#), sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042 ⁽²⁰²⁾;

gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della [L. 24 dicembre 1928, n. 3134](#), che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146 ^{(203) (204)}.

(202) Recante provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura.

(203) Recante modificazioni alla [L. 24 dicembre 1928, n. 3134](#), la quale è stata quasi totalmente abrogata (salve le norme di autorizzazione di spesa per taluni esercizi finanziari) da questo stesso articolo.

(204) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 ⁽²⁰⁵⁾ a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V ⁽²⁰⁶⁾.

(205) Tale decreto è stato abrogato da questo stesso articolo. L'art. 10 autorizzava il Governo a coordinare, con le norme generali, quelle sul bonificamento dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie.

(206) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Disposizioni finali

121. A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere *a, b, c, d, e, f, g, h*), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109;

3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);

4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa

sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ⁽²⁰⁷⁾.

(207) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Delib.G.P.	7	dicembre	2007,	n.	2764
Delib.G.P.	23	agosto	1996,	n.	10656
Delib.G.P.	6	marzo	2009,	n.	448
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	31
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	30
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	29
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	28
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	27
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	26
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	25
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	24
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	23
D.P.G.P. 8 marzo 1995, n. 22					

R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (1) artt. 134-138.

Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.

⁽²⁾ Poiché per la esecuzione del [R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#), che ha compiutamente disciplinato la materia, non è stato emanato un nuovo regolamento, devono ritenersi ancora in vigore le disposizioni regolamentari del 1904, in quanto applicabili.

134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'*art. 165 della [legge 20 marzo 1865](#)* sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'*art. 133, lettera f)*;

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)* e *k)* del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, ed *o)* dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 8 agosto 2008

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE**SEZIONE I**

- ♦ *Leggi*
- ♦ *Regolamenti*
- ♦ *Statuti*

SEZIONE II

- ♦ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ♦ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ♦ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ♦ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ♦ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

**PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI****SEZIONE I**

- ♦ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ♦ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ♦ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ♦ *Annunzi legali*
- ♦ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE II

Regione Calabria

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 526 del 28 luglio 2008

Delibera del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 «Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria» Adempimenti.

PARTE PRIMA

SEZIONE II

Regione Calabria

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 luglio 2008, n. 526

Delibera del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 «Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria» - Adempimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le proprie delibere n. 764 del 12/12/2007 e n. 157 del 21/2/2008, recanti «Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria», approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 268, adottata nella seduta del 30/6/2008.

RITENUTO di dover procedere all'attuazione della predetta delibera 268/08 del Consiglio Regionale provvedendo con la presente deliberazione a sciogliere gli organi statutari ordinari dei Consorzi che si vanno a sopprimere e a definire gli assetti istituzionali, nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire all'elezione degli Organi statutari di ciascun Consorzio e ripartire pro-quota i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi.

TENUTO CONTO che tale fase transitoria, il cui tempo viene complessivamente stimato in mesi dieci, è individuata nell'allegata relazione unita al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che in detta fase transitoria occorre individuare anche gli organi preposti alla gestione dei consorzi che si vanno a sopprimere nonché gli organi relativi alla gestione dei nuovi consorzi per consentire il realizzarsi dei definitivi assetti di questi ultimi.

EVIDENZIATO pertanto che, al fine di dare piena attuazione al predetto provvedimento, occorre:

— porre in essere gli adempimenti necessari per l'avvio del processo di ridelimitazione dei comprensori per come individuati, mediante l'istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica i cui Organi siano costituiti secondo quanto previsto dalla L.R. 11/03;

— procedere alla nomina dei Commissari liquidatori per i Consorzi oggetto di soppressione, al fine di garantire, negli ex comprensori, lo svolgimento dei compiti istituzionali di bonifica, oltre ad adempiere alle attività e ai compiti previsti nella fase transitoria e fino al raggiungimento dei definitivi assetti statutari degli istituenti nuovi consorzi di bonifica, così come risultano dalla nuova perimetrazione;

— procedere, per i nuovi Consorzi, alla nomina dei Commissari cui affidare l'incarico di definire gli assetti istituzionali, nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire alle elezioni degli organi statutari affidando altresì, agli stessi Commissari, per economia gestionale, l'incarico di Commissari liquidatori dei consorzi che si vanno a sopprimere;

— prevedere che ciascun Commissario sia per le funzioni di liquidazione, che per le funzioni relative ai nuovi perimetri, venga affiancato da un'unica Consulta nominata dallo stesso Commissario di intesa con le OO.PP.AA. La Consulta sarà composta da tre rappresentanti del mondo agricolo ed esprimerà parere obbligatorio ma non vincolante sulle materie che la Legge e/o lo Statuto demandano al Consiglio dei Delegati;

— prevedere che per i nuovi perimetri si provveda alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, affidando a tale organo l'incarico dei Revisori dei conti anche dei consorzi che si vanno a sopprimere fino a liquidazione avvenuta.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, On.le Prof. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto alla competente struttura, che attesta altresì la competenza regionale ai sensi della L.R. 34/02.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, da intendersi, in questa parte, integralmente richiamata e trascritta.

Sono soppressi:

1. nella provincia di Catanzaro, i Consorzi di Bonifica «Alli Punta delle Castella», «Piana di Santa Eufemia», «Alli Punta Copanello» e «Assi Soverato»;

2. nella provincia di Crotone, i Consorzi di Bonifica «Lipuda Fiume Nicà», «Bassa Valle del Neto» e «Castella-Capo Colonna»;

3. nella provincia di Reggio Calabria, i Consorzi di Bonifica «Caulonia», «Rosarno», «Versante Ionico Meridionale», «Cassello Zillastro» e «Area dello Stretto»;

4. nella provincia di Vibo Valentia, il Consorzio di Bonifica «Poro Mesima».

In virtù delle soppressioni dei consorzi gli organi statutari (Consiglio, Deputazione, Presidente del Consorzio e Collegio dei Revisori dei conti) cessano di diritto alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURC.

Sono istituiti:

a) nella provincia di Catanzaro, un consorzio di bonifica sulla fascia Ionica denominato «Ionio Catanzarese», con sede in Catanzaro (ex sede dei consorzi di bonifica raggruppati di Catanzaro) e uno sulla Fascia Tirrenica denominato «Tirreno Catanzarese», con sede in Lamezia Terme (ex sede del consorzio di bonifica Piana di Sant'Eufemia);

b) nella provincia di Crotone, un consorzio di Bonifica denominato «Ionio Crotonese», con sede in Crotone (ex sede consorzi di bonifica raggruppati di Crotone);

c) nella provincia di Reggio Calabria, un consorzio di bonifica sulla fascia tirrenica denominato «Tirreno Reggino», con sede in Rosarno (ex sede consorzio di bonifica di Rosarno) e due sulla fascia ionica denominati, rispettivamente «Alto Ionio Reggino», con sede in Roccella Ionica (ex sede consorzio di bonifica di Caulonia) e «Basso Ionio Reggino» con sede in Reggio Calabria (ex sede consorzi di bonifica raggruppati di Reggio Calabria);

d) nella provincia di Vibo Valentia un consorzio denominato «Tirreno Vibonese», con sede in Vibo Valentia (ex sede consorzio di bonifica Poro Mesima).

I perimetri dei neo costituiti consorzi di bonifica sono quelli individuati nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008.

Di approvare la relazione, unita al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale con la quale definire gli assetti istituzionali, nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire alla elezione degli Organi statutari di ciascun consorzio per come delimitato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 e ripartire pro-quota i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica.

Di stabilirsi in mesi dieci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il tempo occorrente per il realizzarsi degli adempimenti previsti nell'allegata relazione, quale fase di transizione per pervenire, entro il 31 maggio 2009, alla costituzione degli organi dei nuovi consorzi di bonifica mediante l'elezione degli stessi secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11/03.

Di nominare commissari dei neo costituiti consorzi i signori di seguito indicati sulla scorta di curriculum da cui emerge la provata esperienza in materia. L'incarico viene conferito fino al 31 maggio 2009, data entro la quale devono espletarsi le elezioni degli organi consortili ordinari e la liquidazione dei soppressi consorzi.

Di nominare:

- per il consorzio Ionio Crotonese: *Giuseppe Megna*;
- per il consorzio Ionio Catanzarese: *Grazioso Manno*;
- per il consorzio Tirreno Catanzarese: *Giovambattista Macchione*;
- per il consorzio Tirreno Vibonese: *Paolo F.sco Lopreiato*;
- per il consorzio Tirreno Reggino: *Renato Carullo*;
- per il consorzio Alto Ionio Reggino: *Giuseppe Musco*;
- per il consorzio Basso Ionio Reggino: *Giandomenico Caridi*.

Di nominare il neo commissario del consorzio Ionio Crotonese, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Lipuda Fiume Nicà», «Bassa Valle del Neto» e «Castella-Capo Colonna».

Di nominare il neo commissario del consorzio Ionio Catanzarese, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Alli Punta delle Castella», «Alli Punta Copanello» e «Assi Soverato».

Di nominare il neo commissario del consorzio Tirreno Catanzarese, commissario liquidatore del consorzio di bonifica «Piana di Sant'Eufemia».

Di nominare il neo commissario del consorzio Tirreno Vibonese, commissario liquidatore del consorzio di bonifica «Poros Mesima».

Di nominare il neo commissario del consorzio Tirreno Reggino, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Rosarno» e «Casello Zillastro».

Di nominare il neo commissario del consorzio Alto Ionio Reggino, commissario liquidatore del consorzio di bonifica di «Caulonia».

Di nominare il neo commissario del consorzio Basso Ionio Reggino, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Versante Jonico Meridionale» e «Area dello Stretto».

I commissari come sopra nominati decadono automaticamente dall'incarico ove non provvedano, entro i termini di legge e di statuto alla convocazione delle assemblee ovvero alla data del 31 maggio 2009 ove non si sia dato svolgimento alle operazioni elettorali.

I commissari sopra nominati, in quanto liquidatori, sono incaricati di esercitare tutti gli atti degli organi ordinari oltre quelli necessari e connessi alla liquidazione degli Enti anti-perimetrazione sino al Decreto del Presidente della Giunta regionale di trasferimento dei rapporti ai neo costituiti consorzi.

A ciascun commissario, per tutti i compiti di cui sopra, sarà corrisposta un'unica indennità ed il trattamento di missione e trasferta pari a quella prevista dal Primo Presidente dell'ex raggruppamento dei Consorzi della Provincia di Catanzaro.

Di stabilire che ciascun Commissario sia per le funzioni di liquidazione, che per le funzioni relative ai nuovi perimetri, venga affiancato da un'unica Consulta nominata dallo stesso Commissario di intesa con le OO.PP.AA.. La Consulta sarà composta da tre rappresentanti del mondo agricolo ed esprimerà parere obbligatorio ma non vincolante sulle materie che la Legge e/o lo Statuto demandano al Consiglio dei Delegati.

Di stabilire che per i nuovi perimetri si provveda alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, affidando a tale organo l'incarico di Revisori dei conti anche dei consorzi che si vanno a sopprimere fino a liquidazione avvenuta.

Di demandare al presidente della Giunta regionale, una volta eletti gli organi statutari dei neo costituiti consorzi di sancire con proprio decreto e su proposta dell'assessore competente, la soppressione dei consorzi anti-perimetrazione e il trasferimento del personale, dei beni mobili, immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ai neo costituiti consorzi.

Di incaricare il dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione dell'adozione degli atti necessari finalizzati all'attuazione del presente provvedimento e di notificare la presente deliberazione a tutti i soggetti interessati.

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 6
Assessorato Agricoltura,
Foreste e Forestazione

RELAZIONE

Oggetto: Adempimenti relativi all'attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008

Premessa

I comprensori di bonifica, a mente di quanto disposto all'art. 13 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, operando nel senso indicato dalla norma e nell'intento, anche, di correggere talune anomalie che contrassegnavano la preesistente perimetrazione, ha ravvisato l'esigenza di individuare comprensori ove l'attività di bonifica si presenti nella sua interezza, coniugando interventi idraulici di sistemazione e conservazione del territorio, dell'ambiente e di sviluppo dell'agricoltura con interventi idraulici e reti di colo e con attività di erogazione di servizi attraverso infrastrutture consortili gestite in maniera unica ed omogenea sul territorio ricadente in ciascun perimetro consortile. Il tutto coniugato con l'ulteriore obiettivo di riduzione dei costi di gestione che trova concreto conseguimento attraverso la ridelimitazione dei perimetri Consortili di cui alla presente relazione che riduce da 13 a 7 il numero dei Consorzi interessati e così, il sistema consortile calabrese il cui numero complessivo di Consorzi passa da 17 a 11.

Per le suesposte motivazioni, l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ha provveduto a ridisegnare i nuovi comprensori anche nelle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria che sono stati approvati dal Consiglio Regionale con delibera n. 268 adottata nella seduta del 30/6/2008. Per la Provincia di Cosenza, invece, la ripermetrazione dei Consorzi di Bonifica è già avvenuta nell'anno 2006.

Soppressione dei Consorzi e ridelimitazione dei comprensori di bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 764 del 12/12/2007 e n. 157 del 21/2/2008, veniva avanzata al Consiglio Regionale la proposta di delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica, soppressione dei preesistenti Consorzi e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica.

La ridelimitazione è stata approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 268 adottata nella seduta del 30/6/2008.

Fase transitoria

Al fine di consentire il definitivo assetto, attraverso l'elezione degli Organi di amministrazione ordinaria previsti dagli statuti consortili vigenti, vi è la necessità di prevedere una fase transitoria per la costituzione dei consorzi di bonifica secondo i nuovi perimetri consortili approvati.

Gli adempimenti che occorre si realizzino in tale fase, da effettuarsi di concerto con il competente Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, si sintetizzano come di seguito:

1) redigere, entro 60 giorni dalla nomina, un rapporto sulla situazione patrimoniale e debitoria e sui rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica;

2) realizzazione della cartografia catastale dei nuovi perimetri e costituzione del catasto degli immobili. Sul piano operativo, l'attività sarà svolta da uno o più tecnici di ciascun Consorzio;

3) stima del gettito contributivo del comprensorio soppresso e dell'ex perimetro di appartenenza. Sul piano operativo, la stima sarà redatta per ciascuno ambito provinciale dalla commissione dei tecnici di cui al punto 2) integrata dal responsabile dell'ufficio Tributi di ciascun Consorzio;

4) progetto di ripartizione tra i Consorzi in funzione della contribuzione trasferita, dei rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica, per come risultanti dalle attività di liquidazione, dei beni mobili, immobili e del personale, con la redazione, per ciascun consorzio, di un piano industriale.

Programma temporale delle attività

Le attività previste ai punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente relazione.

Nei successivi 90 giorni, i Commissari dei nuovi perimetri, d'intesa con le Organizzazioni Professionali, acquisita la ricogni-

zione di tutti i rapporti, rassegheranno alla Regione un progetto di ripartizione dei rapporti ed un piano industriale per ciascun consorzio.

Il piano sarà trasmesso all'Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione e sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'acquisizione agli atti dell'Assessorato.

Contestualmente all'approvazione del piano, i Commissari avvieranno le operazioni elettorali in ciascun comprensorio che dovranno concludersi il 31 maggio 2009. Il requisito per ciascun consorzio previsto dagli statuti consortili di essere in regola con i pagamenti dei tributi consortili al fine di poter esercitare il diritto di voto è da riferirsi, nel caso specifico, al ruolo emesso dal consorzio nel cui comprensorio ricadeva l'immobile del consorzio prima della ripermetrazione. Nel caso di immobili non ricadenti in aree non appartenenti in precedenza a perimetri consortili il commissario emetterà un ruolo per l'anno i corso e solo per dette aree, in tal caso il requisito di essere in regola con i tributi sarà assolto dall'aver pagato la prima rata del ruolo.

Alla conclusione delle operazioni elettorali si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale a sancire la soppressione dei Consorzi ante-perimetrazione ed il trasferimento del personale, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ai nuovi costituiti Consorzi.

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Calabretta

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Legge regionale 23 Luglio 2003, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

(BURC n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 11 giugno 2006, n. 1; 21 agosto 2006, n. 7; 5 ottobre 2007, n. 22; 12 dicembre 2008, n. 40; 9 maggio 2017, n. 13; 9 maggio 2017, n. 14; 21 dicembre 2018, n. 47; 19 novembre 2020, n. 27)

TITOLO I

Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;
- b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3

(Interventi di bonifica)

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:
 - a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
 - b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
 - c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;

- d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
- e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
- f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), recante disposizioni in materia di risorse idriche;
- g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
- h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
- i) le opere di sistemazione idrogeologica;
- l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
- n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
- o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere di bonifica)

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.
2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5

(Programma pluriennale)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.
2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.

4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;
 - b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.
5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6
(U.R.B.I.)

1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.
2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 7
(Comitato Tecnico per la Bonifica)

1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.
2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:
 - a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;
 - b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;
 - c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;
 - d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.
3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8
(Concorso finanziario alle spese per la bonifica,
oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.
2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente

sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica.
4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.
5. Le spese generali seguono le norme della [legge n.109 del 1994](#) e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate.

Art. 10

(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00.
 - b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.
2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.

3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale.* ¹

Art. 11

(Interventi di pubblica utilità)

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della [legge regionale n. 20/1992](#), la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.
2. È fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.
3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.
4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12

(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.
2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II

Ordinamento dei consorzi di bonifica

CAPO I

Comprensori di bonifica

¹ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; precedentemente così recitava:**
"3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, nel limite massimo del 15 per cento.*"

Art. 13

(Comprensori di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della [legge n. 437 del 1968](#), è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.
3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.
4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.
5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.
6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.
7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

Art. 14

(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.
3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura – sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

CAPO II

Consorzi di bonifica

Art. 15

(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16

(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:
 - a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
 - b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
 - c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#), alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
 - d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
 - e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
 - f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.
2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche [5 gennaio 1994, n. 36](#) e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e all'art. 10 della [legge regionale 29 settembre 1996, n. 35](#).

Art. 17

(Partecipazione al Consorzio)

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24.
2. *I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della deliberazione del Consiglio regionale della Calabria di approvazione del Piano di Classifica di cui all'articolo 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati².*
3. I consorziati:
 - a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
 - b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;
 - c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.

² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 27; precedentemente così recitava:** "Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni."

4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.
5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 18

(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
 - a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
 - b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19

(Convenzione con gli imprenditori agricoli)

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del [Decreto Legislativo n. 228/2001](#), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20

(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.
2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.
3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.
4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21

(Contributo regionale per le opere di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.

2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22

(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
 - b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#);
 - c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato [regio decreto n. 368 del 1904](#).
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.
3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#).
4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.
5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. *Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del [decreto legge n. 248/2007](#), come modificato dalla legge di conversione [28 febbraio 2008, n. 31](#) (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.³*

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13; precedentemente così recitava:** "1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio." **Con ordinanza n. 570/17 del 24/03/2017, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della presente legge, nel testo previgente alle suindicate modifiche apportate dalla l.r. 13/2017. La Corte costituzionale, con [sentenza n. 188/2018](#) pubblicata in G.U. n. 42 del 24/10/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva che il**

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese⁴, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) sono obbligati a contribuire alle spese consorziali, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consorziali come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.
5. Le somme a tale titolo rimosse andranno a sgravio delle spese consorziali addebitabili⁵ agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.
6. *I contributi consorziali di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del [D.Lgs. 446/1997](#) e con le procedure previste dal Titolo II del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) per come previsto dall'articolo 4 del [D.L. 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito in [legge 22 novembre 2002, n. 265](#).⁶*

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:
 - a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
 - d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici⁷ derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo [812 del codice civile](#), e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuzione di ciascun immobile.
3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto "independentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

⁴ L'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "di cui al precedente comma 1".

⁵ L'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole ", ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,".

⁶ Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, della l.r. 11 gennaio 2006, n. 16; precedentemente così recitava: "6. I contributi consorziali di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuzione ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.".

⁷ L'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "diretti, indiretti e potenziali,".

6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.
2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.
3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.
4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.
6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.
7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scolli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.
2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.
3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.

4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.
5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.
6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.
7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.
8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

CAPO III

Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 27

(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.
2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:
 - a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;
 - b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
 - c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;
 - d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

Art. 28

(Catasto consortile)

1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili *agricoli ed extragricoli*⁸ ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.
2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.
3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

⁸ L'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 aggiunge le parole "agricoli ed extragricoli".

4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla [legge n. 675/96](#).
5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

Art. 29

(Organi)

1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) *il Revisore unico dei conti*.⁹
2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.
3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I..

Art. 30

(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.
3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.
4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:
 - a) *(abrogata)*¹⁰;
 - b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
 - c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;
 - e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuzione consortile;
 - f) deliberare la stipulazione di mutui;
 - g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.
5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

Art. 31

(Deputazione amministrativa - Presidenza)

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
 - c) un rappresentante della Regione;

⁹ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "d) il Collegio dei Revisori dei conti."

¹⁰ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "a) nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;"

- d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
 3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.
 4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
 5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

Art. 32¹¹

(Revisore unico dei conti)

1. *Il revisore unico dei conti:*
 - a) *è l'organo di controllo del consorzio;*
 - b) *è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;*
 - c) *esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.*
2. *Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con [D.M. 20 giugno 2012, n. 144](#) (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.*
3. *Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.*

Art. 33

(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.
2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.

¹¹ **Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; precedentemente così recitava:** "Art. 32 (Collegio dei Revisori dei conti) - 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente. 3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente. 4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati.".

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.
5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati.
6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.
7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.
8. La contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.
9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorzio per partita catastale.
10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 34

(Elezione dei delegati al Consiglio)

1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.
2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.
3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque – ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.
4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.
5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorzio può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.
6. Il consorzio contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.
8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.
9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.
11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del

quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuzione.
13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuzione della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 13-bis. *L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati.*¹²
14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

Art. 35

(Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.
2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Art. 36

(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37

(Impugnativa dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).
2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.

¹² **Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7; successivamente l'art. 9, comma 10, della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce la parole "10%" con le parole "15%" e sopprime le parole "da almeno tre anni".**

3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. II controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal *dipartimento regionale competente in materia di agricoltura*¹³, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse *al dipartimento di cui al comma 1*¹⁴, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, *nel termine di quarantacinque giorni*¹⁵ dalla loro ricezione.
3. II termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.
4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.
6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
 - d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
 - e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
 - f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
 - g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
 - h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39

(Bilanci)

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

¹³ L'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "Settore Affari Generali del competente Assessorato" con le parole "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura".

¹⁴ L'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "al competente Assessorato regionale" con le parole "al dipartimento di cui al comma 1".

¹⁵ L'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "nel termine di 20 giorni" con le parole "nel termine di quarantacinque giorni".

Art. 40

(Statuto e regolamenti)

1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.
2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:
 - a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.
4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.
5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 41

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.
3. Entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.
2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuzione per come finora fissati.

Art. 43

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), alla [legge 12 febbraio 1942, n. 183](#) e al [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947](#), e successive modificazioni e integrazioni.
2. È abrogata la [Legge Regionale n. 5/88](#). Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.

L.R. Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45 (1).

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 dicembre 2019, n. 167 speciale.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica. Repertorio Atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008 (di seguito "Intesa Stato-Regioni sul riordino dei Consorzi di bonifica"), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dai propri statuti, sono tenuti ad informare l'esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.

3. L'attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell'Unione europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2 Gestione in forma associata di attività.

1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), i Consorzi di bonifica gestiscono in forma associata almeno le seguenti attività:

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
- b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'istituzione di una centrale unica di committenza;
- c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorî vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
- d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;

- f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
 - g) tenuta del catasto consortile.
2. L'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue regionale (di seguito "ANBI regionale") svolge funzioni di coordinamento al fine dello svolgimento delle attività in forma associata di cui al comma 1.
 3. Per la gestione associata delle attività di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica utilizzano le strutture e le risorse umane disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico della contribuenza consortile.
 4. Le attività, escluse dall'esercizio in forma associata, rimangono in capo ai singoli Consorzi, ferma restando la facoltà, da parte degli stessi, di estendere tale modalità di gestione ad attività ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1.
 5. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività.
 6. Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 7. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 6.
 8. La gestione associata di attività ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i medesimi Consorzi.
 9. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
 10. Le economie derivanti dalla gestione associata delle attività, delle quali è data specifica evidenza da parte dei Consorzi nel rapporto di cui all'articolo 21, comma 2, sono destinate alla riduzione degli oneri posti a carico della contribuenza e all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 3 Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma.

1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
2. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso territorio, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

3. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi, e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

4. Le disposizioni del comma 3 possono essere applicate anche per i territori non ricompresi nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento purché gli interventi siano coerenti con le finalità consortili definite nella presente legge.

Art. 4 Organi consorziali.

1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato amministrativo;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore unico.

Art. 5 Assemblea dei consorziati.

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

2. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.

3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentati; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 6 Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.
3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento.
4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale.
5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.
6. Il Consiglio di amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura (di seguito Dipartimento competente) la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8. In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non più di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate.
9. Sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica.
10. La quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza è stabilita dall'articolo 14.

Art. 7 Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione.

1. I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.
2. Per la elezione dei membri elettivi di cui al comma 1, i membri dell'Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:
 - a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione, di cui alla lettera b);
 - b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione di cui alla lettera a) e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione, di cui alla lettera c);
 - c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione, di cui alla lettera b).

3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.
4. Per la suddivisione in sezioni di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione provvede alla quantificazione dei relativi contributi, in esito a specifica indagine a campione che tiene conto, tra l'altro, delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi da parte delle aziende selezionate.
5. I candidati, componenti dell'Assemblea dei consorziati, sono eletti su liste sezionali, presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile; le firme dei sottoscrittori sono autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di bonifica.
6. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti previamente, in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.
7. L'elezione del Consiglio di amministrazione ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.
8. Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di domenica nel periodo ricompreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo motivata deroga autorizzata dal Dipartimento competente.
9. Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi della sezione avente diritto al voto che non si trovino nelle condizioni o di incandidabilità di cui al successivo articolo 8 e che dispongano di un titolo di proprietà, ovvero che dispongano di un valido titolo di conduzione da almeno cinque anni.
10. I seggi rimangono aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.
11. I candidati alle liste sezionali devono essere:
 - a) almeno 2 e non più di 3 per la prima sezione;
 - b) almeno 3 e non più di 5 per la seconda sezione;
 - c) almeno 2 e non più di 4 per la terza sezione.
12. Sono ammessi all'elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.
13. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d'Hondt:
 - a) si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;
 - b) in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;
 - c) in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.
14. Nell'ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
15. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.
16. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non elenchi nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista;

altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all'assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.

17. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

18. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono valori minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica sono valide se i consorziati partecipanti al voto, in almeno una delle tre sezioni, sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuzione nella relativa sezione.

19. Se non si raggiunge il quorum di cui al comma 18, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.

20. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la possibilità di ricorrere alla fusione del Consorzio, ovvero provvede a far indire nuove elezioni, sentita la Commissione consiliare competente.

21. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell'albo consortile.

22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.

Art. 8 Incandidabilità.

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:

- a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
- f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
- i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
- j) Parlamentare nazionale o europeo;
- k) Consigliere o Assessore regionale;

- l) Sindaco e Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
 - m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
 - n) Presidente della Camera di Commercio;
 - o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilale o società partecipate dalla Regione.
2. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

Art. 9 Elezione del Comitato amministrativo.

1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Comitato amministrativo, composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno con funzione di Vicepresidente. Può far parte del Comitato amministrativo solo uno dei componenti nominati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i membri in carica del Consiglio di amministrazione. I restanti due membri sono eletti con un'unica votazione nell'ordine del maggior numero di voti riportati; è eletto Vicepresidente il candidato che, in detta votazione, consegue il maggior numero di voti. In ogni caso a parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Comitato amministrativo ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
5. Per il computo della durata massima non viene considerata la durata degli incarichi svolti e in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
6. La quantificazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e al membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 14.

Art. 10 Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicale nello Statuto.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente assolve dal Consigliere più anziano di età, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.
3. Se per qualsiasi motivo il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 11 Mozione di sfiducia.

1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l'immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre quindici giorni e non prime di cinque giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.
3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.
4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, in caso di sfiducia, decade anche il Vice Presidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12 Gestione Commissariale.

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 13 Revisore unico.

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto, anche collaborando con il Presidente del Consorzio.
3. Il Revisore unico controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio; esamina e visita trimestralmente il conto di cassa; in qualsiasi momento il Revisore unico può svolgere attività di ispezione e controllo amministrativo-contabile.
4. Il Revisore unico trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento competente sugli esiti dell'attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce al Presidente del Consorzio e al Dipartimento competente in merito alle ispezioni svolte, entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.
5. Il Revisore unico, se accerta gravi e documentate irregolarità, chiede al Presidente del Consorzio di convocare il Consiglio di amministrazione.
6. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica.
7. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla

Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.

8. La quantificazione del compenso spettante al Revisore unico è stabilita dall'articolo 14.

Art. 14 Compensi e gettoni di presenza.

1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.

2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all'importo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 9.

4. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, i Consorzi di bonifica assicurano il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

Art. 15 Vigilanza.

1. Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette ad approvazione di cui al comma 2, diventano esecutive dopo venti giorni dalla pubblicazione all'albo del Consorzio.

2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura, le deliberazioni concernenti:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti di amministrazione;
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali nonché le assunzioni.

3. Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate al Dipartimento competente entro cinque giorni dalla pubblicazione.

4. Il Dipartimento di cui al comma 3 trasmette al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma 2, unitamente ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data di ricezione al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4 o decorso il termine senza che la Commissione consiliare abbia provveduto, assume le proprie decisioni entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta non abbia deciso entro il suddetto termine.

6. I termini previsti dai commi 4 e 5 sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dal Dipartimento competente o dalla Commissione consiliare.

7. Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di sospensione dell'attività degli organi regionali.

Art. 16 Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996.

1. Dopo la lettera h) del comma 1-bis dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inserite le seguenti:

"h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;

h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi."

2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. In materia di protezione civile:

a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;

b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche".

3. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inseriti i seguenti:

"1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento."

Art. 17 Modifiche alla L.R. 42/2012.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica) è inserita la seguente:

"c bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfatatoi."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 42/2012 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). può affidare la propria rappresentanza in capo al Consorzio di Bonifica Ovest, conferirgli l'incarico di redigere proposte di disciplinare o regolamento e autorizzare l'impiego di personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire la valorizzazione di carattere storico, archeologico, monumentale, culturale, paesaggistico e ambientale delle infrastrutture di cui all'articolo 1.".

Art. 18 Modifiche all'articolo 4 della L.R. 19/2013.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 19/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico.".

Art. 19 Modifiche statutarie (2).

1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANBI regionale e approvato dalla Giunta.

2. In applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione, gli statuti individuano le competenze riconducibili, rispettivamente, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnica ed amministrativa del Consorzio di bonifica.

3. Gli statuti dei Consorzi di bonifica, compresi quelli adeguati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento competente per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 15.

4. Gli statuti consortili sono pubblicati a cura del Dipartimento competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sono resi disponibili sul sito istituzionale dei Consorzi di bonifica.

(2) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 14 settembre 2020, n. 555/P.

Art. 20 Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti: (3)

- a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
- b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
- c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
- d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane (4);
- e) indire nuove elezioni consortili.

2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.

3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 1° marzo 2022 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali (5).

5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.

6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.

7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.

[8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale. (6)]

9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.

10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del D.Lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.

11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominali ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

(3) Alinea così modificato dall' art. 9, comma 4, lettera a), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 14, comma 1, della medesima legge).

(4) Lettera così modificata dall' art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 23 novembre 2020, n. 33, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 12, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 23 novembre 2020, n. 33, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 12, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma abrogato dall' art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 23 novembre 2020, n. 33, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 21 Valutazione risultati conseguiti.

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:

- a) realizzazione di economie di gestione;
- b) ottimizzazione delle attività comuni svolte in forma associata;
- c) riduzione degli oneri a carico della contribuenza.

2. Per l'assolvimento dell'attività valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1, anche con dati e informazioni relativi:

- a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;
- b) alla gestione in forma associata di attività, con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonché delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;
- c) alle ulteriori attività di cui agli articoli 16 (Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996) e 17 (Modifiche alla L.R. 42/2012) assegnate ai Consorzi di bonifica, con particolare riferimento agli interventi urgenti e indifferibili e alle attività di pronto intervento in materia di protezione civile.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 è approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 Trasparenza e Integrità.

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:

- a) la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni aventi rilevanza esterna;
- b) il costante aggiornamento di tutti i dati e di tutte le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;
- c) nei limiti previsti dalla vigente normativa. l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti le attività, i servizi e le opere gestite.

3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, i dati e le informazioni necessarie ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, assicurando, altresì, il puntuale adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

4. Il diritto all'accesso civico è esercitato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal pertinente regolamento consortile.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dai cumini 2 e 3 e contestata dall'organo vigilante che intima al Consorzio di sanare l'inadempienza entro e non oltre novanta giorni dalla contestazione; in caso di mancato adempimento, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che, a spese del Consorzio, adempiti alle prescrizioni imposte.

Art. 23 Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. I Consorzi di bonifica adottano, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;
- b) la corretta gestione e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.

3. Il controllo di gestione verifica, in particolare:

- a) la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;
- b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) l'efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuzione che risultano dal piano annuale di riparto.

5. I Consorzi di bonifica possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.

Art. 24 Incarichi dirigenziali.

1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.
2. Il Consiglio di amministrazione affida ai dirigenti obiettivi certi e misurabili, in applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione e controllo e quelle di gestione e di attuazione, richiamato dall'articolo 19, comma 2.
3. I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuzione.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l'incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.

Art. 24-bis Disposizioni transitorie. (7)

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.
2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.

(7) Articolo aggiunto dall' art. 9, comma 4, lettera b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 25 Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel regio decreto 215/1933.

Art. 26 Disposizioni finanziarie.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 27 Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica);
- b) articolo 8 della L.R. 36/1996;
- c) articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni).

Art. 28 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1**Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio [\(2\)](#).****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica integrale e di irrigazione quali azioni di interesse pubblico finalizzate a garantire:

- a) la sicurezza idraulica e la manutenzione, la conservazione e la difesa del territorio;
- b) la provvista, la regimentazione, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo;
- c) la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
- d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;
- e) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale.

2. Le attività di cui al precedente comma sono svolte in base al Piano generale di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale ed ai piani triennali attuativi di cui al successivo articolo 3 ed in modo coordinato con gli obiettivi e le azioni del Piano di Bacino di cui all'*art. 65 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)* e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali.

3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione e la difesa e la valorizzazione del territorio rurale che si realizza tenendo conto delle direttive dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche e del territorio, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, di lavori pubblici e di tutela del territorio rurale e forestale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifica competenza nei rispettivi settori.

CAPO II**Organizzazione del territorio****Art. 2** *Comprensorio di bonifica.*

1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato Consorzio di Bonifica della Basilicata".

2. Nell'ambito dell'unico comprensorio di bonifica il Consorzio individua una struttura centrale con sede a Matera, nell'attuale sede del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, e tre unità operative territoriali già esistenti relative alle aree Alta Val d'Agri, Bradano e Metaponto e Vulture Alto Bradano.
3. L'entrata in vigore della presente legge produce gli effetti di cui all'*art. 58 del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#)*.

CAPO III

Programmazione ed esecuzione delle attività

Art. 3 *Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di salvaguardia ambientale* [\[3\]](#).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
2. Il Piano definisce:
 - a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
 - b) l'ipotesi di riordino irriguo;
 - c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
 - d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
 - e) le principali attività, opere e interventi da attuare con i tempi e le risorse di massima necessari;
 - f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'*art. 65 del [decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#)* e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
 - g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
 - h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale, tra cui gli interventi di forestazione.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche agricole, previa conferenza di servizi istruttoria con i competenti Uffici del Dipartimento preposto alle Politiche ambientali, Urbanistica ed Infrastrutture predispone e propone alla Giunta regionale, con il supporto tecnico del Consorzio di bonifica, il piano e ne dispone la pubblicazione sul BUR e, prima dell'invio al Consiglio regionale, lo sottopone agli altri enti pubblici interessati che possono presentare proposte e osservazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Consiglio regionale, in sede di definitiva approvazione, accoglie le osservazioni ovvero le rigetta previa motivazione.
4. Il Piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione predisposti dal Consorzio di bonifica ed approvati dalla Giunta regionale in funzione delle disponibilità finanziarie proprie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari.
5. Su motivata richiesta del Consorzio di bonifica il programma triennale può essere modificato o integrato dalla Giunta regionale sempreché la modifica o l'integrazione sia coerente con il Piano generale.
6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia,

tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

7. La Giunta regionale autorizza il Consorzio di bonifica a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

8. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio di bonifica l'attuazione di progetti speciali anche in deroga al Piano ed al piano triennale.

9. Nelle more dell'approvazione del Piano gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio di bonifica.

10. Gli interventi compresi nel Piano, nei programmi triennali o approvati ai sensi dei precedenti commi 6, 7 e 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.

[\(3\)](#) Per la proroga dei termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo, vedi l' [art. 15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 35](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

1. Sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

- a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
- b) le opere di captazione, raccolta, approvvigionamento, adduzione, utilizzazione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- d) gli impianti idrovori;
- e) le opere di cui all'[art. 166 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- f) le opere per la sistemazione idraulicoagrarica e di bonifica idraulica;
- g) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;
- h) le opere di contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- i) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, ivi comprese quelle di cui all'[art. 1 comma 3 lett. c\) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102](#);
- j) le opere di riordino fondiario;
- k) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- m) le opere di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione al Consorzio di bonifica.
3. Salvo che per le opere di cui al successivo art. 6, comma 3, la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché a decorrere dalla data di ultimazione delle nuove opere, spetta al Consorzio di bonifica ed i relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento del Consorzio, sono posti a carico dei soggetti consorziati.
4. Le opere realizzate ai sensi del presente articolo appartengono al demanio regionale. Appartengono altresì al demanio regionale le aree espropriate dal Consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle stesse opere. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il Consorzio dandone comunicazione alla Giunta Regionale.
5. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere di tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.
6. La Regione contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere che entrano a far parte del demanio regionale, dispone in favore del Consorzio la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo dell'eventuale provvedimento di esproprio.
7. La Giunta regionale, in presenza di motivate circostanze, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di scolo eccedenti il costo ordinario ed alle spese di manutenzione e gestione entro i limiti di cui all'art. 35 comma 2.

Art. 5 Opere di competenza privata.

1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie ed a loro carico tutte le opere minori giudicate necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del [R.D. 13 febbraio 1933 n. 215](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì quelle di miglioramento fondiario volontario, al Consorzio di bonifica.
3. L'esecuzione delle opere di cui al primo comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato.
4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti. Il riparto è contenuto nello stesso decreto di cui al precedente comma tre.
5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l'erogazione di contributi o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.

Art. 6 Funzioni del Consorzio di bonifica.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:
 - a) elaborazione di una proposta organica per il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
 - b) elaborazione delle proposte dei piani triennali attuativi;

- c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 4;
 - d) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 5 di competenza dei privati previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo 5, in sostituzione dei medesimi;
 - e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
 - f) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'art. [144, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
 - g) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario;
 - h) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere di bonifica e di irrigazione;
 - i) vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - j) accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica, nonché all'erogazione delle relative sanzioni;
 - k) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenza circa la bonifica e l'irrigazione finalizzate anche ad un uso corretto e responsabile della risorsa idrica;
2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate al Consorzio per la manutenzione e l'esercizio, il Consorzio di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) provvede al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti dall'art. [100 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215](#).
3. Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del Consorzio di bonifica dalla presente legge e dichiarate di preminente interesse regionale dal Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale o con specifica delibera di Giunta regionale, si provvede con onere a totale onere della Regione.
4. Le Autorità di Bacino o la Regione, possono affidare al Consorzio la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi attuativi dei Piani di bacino.
5. Le Aree Programma ovvero gli enti ed organismi ad essa subentranti, le Unioni dei Comuni ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, al Consorzio di bonifica la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, il Consorzio di bonifica, per le finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale di settore, affida preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'art. [15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) e dell'[art. 2, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Art. 7 Forestazione [\(4\)](#).

1. In deroga a quanto previsto dall'art. [4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42](#) come modificato dall'art. [15 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26](#), con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima [legge regionale 10 novembre 1998, n. 42](#) è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori.

2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata.

[\(4\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 10, comma 2, L.R. 30 giugno 2017, n. 18](#), a decorrere dal 30 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 32](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Concertazione, accordi di programma e affidamento degli interventi.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. [34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. Salvo che la Regione non intenda operare ai sensi del precedente art. 7, gli accordi di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di cui alle lettere h), l) e u) dell'art. [2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42](#).

3. Il Consorzio di bonifica può altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obbiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 9 Contributi consortili [\(5\)](#).

1. Il Consorzio di bonifica elabora, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione, di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi benefici e definisce l'indice contributivo di ciascun immobile.

2. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuzione al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica e di irrigazione.

3. La proposta di piano con relativo perimetro di contribuzione sono pubblicati secondo le procedure previste dallo statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta regionale.

4. Il piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Aree Programma interessate o gli altri enti o organismi ad esse subentranti, e sono pubblicati sul BUR e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio. La pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

5. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimentazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;

b) di natura idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno delle acque, comunque generati;

c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, di derivazione, di adduzione, di circolazione e di distribuzione di acque irrigue;

d) di tutela ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal Consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

6. I benefici di cui al precedente comma 5 lettera d), possono essere in favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.

7. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei Contribuenti hanno natura tributaria.

8. In caso di proprietà indivisa l'obbligazione tributaria è solidale ed il Consorzio richiede il pagamento preferibilmente al comproprietario titolare della maggiore quota individuale, ovvero, in caso di quote uguali, al primo intestatario della partita catastale sempreché gli stessi abbiano i loro dati fiscali validati dall'Agenzia delle Entrate. Diversamente l'iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento potrà essere rivolta ad altro cointestatario i cui dati siano validati dall'Agenzia delle Entrate.

9. L'ammontare annuo del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1.

10. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia stata affidata all'A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti immobili, in luogo dell'ente proprietario, i quali in via esclusiva godono del beneficio derivante dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di bonifica.

11. Per i beni immobili per i quali gli strumenti urbanistici subordinano l'attività edificatoria all'approvazione di piani attuativi ad iniziativa pubblica e fino all'approvazione degli stessi, ai fini della contribuenza consortile sono a tutti gli effetti da considerarsi come terreni agricoli.

12. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito degli scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal Consorzio di bonifica.

13. Il Consorzio di bonifica provvede al censimento dei singoli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi il Consorzio rivede gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto e rilascia nuovo titolo abilitativo.

(5) Per la proroga dei termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo, vedi l' [art. 15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 35](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 10 *Disposizioni sul servizio idrico integrato.*

1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte dagli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell'[art. 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#) sono esentati dal pagamento del contributo consortile riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoritiche.

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'[art. 74, comma 1 lettera i\) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l'Ente di governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione ⁽⁶⁾.

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 marzo 2018, n. 198](#).

CAPO IV

Disciplina del Consorzio di bonifica

Art. 11 *Natura giuridica.*

1. Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

Art. 12 *Organi.*

1. Gli organi del Consorzio di bonifica sono:

- 1) l'assemblea consortile;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il revisore dei conti.

2. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Art. 13 Statuto.

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.
2. È adottato dall'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei voti ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. Successivamente alla sua adozione viene pubblicato all'Albo consortile e sul sito internet dello stesso.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo consortile possono essere presentate osservazioni e opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e opposizioni ed alle controdeduzioni consortili, è trasmesso alla Giunta regionale per la relativa istruttoria e l'inoltro al Consiglio regionale. Il testo approvato dal Consiglio regionale viene pubblicato sul BUR.
5. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, eventuali modifiche dello statuto sono approvate con il rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi.
6. In particolare lo statuto definisce:
 - a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - b) la composizione dell'organo amministrativo;
 - c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;
 - d) gli ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del Consorzio;
 - e) le eventuali maggioranze diverse per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;
 - f) le competenze della struttura tecnica e amministrativa e le modalità del relativo esercizio;
 - g) l'individuazione e la delimitazione territoriale degli ambiti funzionali omogenei di cui all'articolo 2, comma 2.
7. Le modifiche delle delimitazioni territoriali degli ambiti funzionali omogenei che non superano il 10 per cento della superficie sono deliberate dall'assemblea consortile e non sono soggette alla successiva approvazione del Consiglio regionale.

Art. 14 Partecipazione al Consorzio.

1. Nell'ambito del comprensorio consortile con il piano di classifica viene determinato il perimetro di contribuzione, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica ed irrigazione.
2. Del perimetro di contribuzione viene data notizia al pubblico mediante la pubblicazione del piano di classifica.
3. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuzione di cui al comma 1.
4. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e la qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nell'ambito del perimetro di contribuzione.
5. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del Consorzio;
 - b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;
 - c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.
6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento dei contributi consortili.
7. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 15 *Catasto consortile.*

- 1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie del Territorio, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.
- 2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'art. 14 comma 6, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimenti e di rapporti di affitto o di conduzione.
- 3. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
- 4. Nella formazione dei ruoli in caso di proprietà indivise si tiene conto di quanto disposto al comma 8 dell'articolo 9.

Art. 16 *Diritto di voto.*

- 1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.
- 2. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto di voto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.
- 3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli di contribuenza ai sensi dell'art. 9, comma 8 e dell'art. 15, comma 4, fatta eccezione nell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega, autenticata nelle forme di legge, da aventi diritto alla maggioranza delle quote ad altro comproprietario.
- 4. La delega deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 10 giorni liberi prima della data delle elezioni.
- 5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
- 6. Ai fini dell'esercizio del voto è ammessa la delega in favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di una delega.
- 7. La delega deve essere conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. Se prevista dallo statuto l'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
9. Per favorire la massima partecipazione al voto i seggi elettorali dovranno essere posti nelle zone maggiormente interessate dalle attività del Consorzio e comunque almeno uno per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all'art. 2, comma 2.
10. Lo Statuto definisce il sistema elettorale che dovrà garantire la rappresentanza di almeno un componente dell'Assemblea per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all'articolo 2 comma 2, indipendentemente dalla sezione di appartenenza.
11. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.
12. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
13. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
14. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
15. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli del Consorzio relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
16. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 ininterrottamente.
17. Le elezioni dei componenti dell'assemblea è valida qualora i consorzianti partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10 per cento della contribuzione della prima sezione o il 15 per cento della contribuzione della seconda sezione o il 15 per cento della terza sezione.
18. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente le elezioni dovranno ripetersi entro sei mesi e la votazione sarà valida qualunque sia il quorum di partecipazione.

Art. 17 *Ineleggibilità.*

1. Non possono essere eletti nell'assemblea, componenti dell'organo amministrativo e revisore dei conti:
 - a) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
 - c) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - d) i dipendenti del Consorzio;
 - e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
 - f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

- g) coloro che eseguono opere o forniscono servizi al Consorzio;
 - h) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
 3. La decadenza viene pronunciata dall'assemblea ed, in caso di inerzia della stessa, dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 18 *Assemblea.*

1. L'assemblea è composta da 35 membri di cui 30 eletti dai consorziati di cui all'art. 16, quattro nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nel perimetro di contribuenza di cui non più di tre della stessa provincia, ed uno nominato dal Presidente della Giunta regionale.
2. I trenta componenti elettivi devono necessariamente essere iscritti nei ruoli di contribuenza, mentre i componenti di nomina regionale e della Conferenza dei Sindaci possono anche non essere un consorziato.
3. Il componente di nomina regionale esprime in assemblea voti pari al 32 per cento del totale e, quindi, voti equivalenti a quelli espressi da sedici componenti elettivi, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime in assemblea voti equivalenti a quelli espressi dai componenti elettivi.
4. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali corrispondenti alle tre sezioni di cui all'art. 16 commi 12, 13 e 14.
5. I seggi sono assegnati alle singole sezioni in proporzione alla contribuenza consortile che ognuna rappresenta sull'intero.
6. L'elezione dei membri avviene su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto nella rispettiva sezione.
7. Al fine di garantire una diffusa rappresentanza territoriale per ogni lista i candidati della stessa provincia non possono eccedere il 50 per cento.
8. Per ogni lista i candidati dello stesso sesso non possono superare il 70 per cento.
9. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Presidente che la presiede, o, in caso di sua decadenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
10. Nella prima seduta l'assemblea è presieduta dal componente di nomina regionale o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano di età presente.
11. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che esprimono la maggioranza assoluta dei voti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
12. Lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più elevati.
13. Nel calcolo dei quorum il componente di nomina regionale ai sensi del precedente comma 3 esprime il 32 per cento, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime il 2 per cento.
14. La carica di componente dell'assemblea è a titolo gratuito. Lo statuto può prevedere per i membri residenti in comuni distanti almeno 30 chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea, un rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.

Art. 19 *Poteri dell'assemblea.*

1. L'assemblea consortile:

- a) nomina l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- b) approva lo statuto del Consorzio ed ogni sua modifica o integrazione;
- c) adotta il piano di classifica;
- d) approva la proposta dei programmi triennali di bonifica ed irrigazione di cui all'art. 3, comma 4 e le relative proposte di modifica di cui all'art. 3, comma 5;
- e) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo;
- f) determina l'ammontare complessivo della contribuzione e le sue variazioni;
- g) delibera la stipulazione di mutui;
- h) approva i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento del Consorzio;
- i) approva gli schemi di convenzione di cui all'art. 8;
- j) vigila sull'attività dell'amministratore unico;
- k) assume ogni altro provvedimento affidato alla competenza dell'assemblea dalle norme statutarie.

Art. 20 *Organo Amministrativo.*

1. Il Consorzio è amministrato da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri i quali possono essere scelti anche tra non consorziati.

2. L'assemblea, nella prima seduta, da convocarsi da parte dell'amministratore unico o dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni dei componenti dell'assemblea, nomina il nuovo organo amministrativo.

Scaduto il termine di 30 giorni, alla convocazione dell'assemblea provvede il componente nominato dal Presidente della Giunta regionale nei successivi 30 giorni.

3. Lo statuto disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le modalità di elezione dei suoi componenti da parte dell'Assemblea, le modalità di elezione del Presidente ed i relativi poteri.

4. La rappresentanza legale del Consorzio spetta all'amministratore unico o al Presidente.

5. Il compenso dell'amministratore unico o del Presidente è pari al compenso determinato dalla Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art. 35, comma 3 [\(7\)](#).

6. All'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all'esercizio delle proprie funzioni.

7. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il compenso può essere riconosciuto soltanto a non più di due componenti e per ognuno non può essere superiore al 30% di quanto spettante al Presidente.

(7) Comma così modificato dall' [art. 65, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 78, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 21 *Revisore dei conti.*

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'Allegato "A" dell'Albo dei revisori contabili degli enti locali.
2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla elezione dei componenti dell'assemblea.
3. Dura in carica 5 anni, decade insieme agli altri organi e può essere confermato una sola volta.
4. Al revisore spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall'[art. 241, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica di appartenenza della città capoluogo di regione.
5. Al revisore dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all'esercizio delle proprie funzioni.
6. Spetta al revisore dei conti:
 - a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che li accompagna;
 - b) controllare la gestione del Consorzio;
 - c) elaborare semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio da trasmettere all'organo amministrativo e da questi, unitamente alle proprie osservazioni, alla Giunta regionale;
 - d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea.

Art. 22 *Direttore generale.*

1. Il direttore generale è nominato dall'organo amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. L'incarico di direttore generale ha termine con la cessazione dall'incarico dell'organo amministrativo, ha carattere di esclusività ed a tempo pieno.
3. Per i soggetti esterni al Consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
4. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato.
5. Il direttore:
 - a) predispone gli atti di competenza dell'organo amministrativo e dell'assemblea;
 - b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi dell'organo amministrativo;
 - c) in aggiunta alla responsabilità dell'ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività.
6. Il trattamento economico del direttore è determinato dall'organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall'[art. 10, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 ^{\(8\)}](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 65, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 78, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 23 *Ufficiale rogante.*

1. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio possono essere conferite dall'organo amministrativo a dipendenti in servizio presso il Consorzio e in possesso dei requisiti di legge.

CAPO V

Gestione contabile e finanziaria

Art. 24 *Bilancio di previsione.*

1. L'assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione finanziario per l'anno solare successivo; è adottato dall'organo amministrativo e predisposto dal direttore generale o in sua assenza dal dirigente dell'area amministrativa.

2. Il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario.

3. In pendenza del controllo di cui al successivo art. 27 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione dell'organo amministrativo nella quale sono indicati gli obiettivi della gestione e da quella del revisore dei conti al quale il bilancio trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'approvazione.

5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte nel bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

6. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di cui al comma 1, su richiesta dell'amministratore unico la Giunta regionale può autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio approvato nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio.

7. Al bilancio di previsione è allegato il piano di riparto dei contributi consortili.

8. Il bilancio di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate e da una riportante le spese.

9. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi.

10. La Regione può approvare un diverso schema di bilancio di previsione al quale il Consorzio dovrà uniformarsi.

Art. 25 *Bilancio pluriennale.*

1. Unitamente al bilancio di previsione, il Consorzio conformemente ai programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione approvati dalla Regione e di cui all'art. 3 comma 4, approva una relazione

programmatica relativa al triennio successivo nella quale dovranno essere contenute anche le eventuali proposte di modifica ai programmi stessi da sottoporre ad approvazione regionale.

2. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l'indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l'illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale e di quello pluriennale.

3. Per ciascuno programma vengono indicati gli obbiettivi specifici che si intendono conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed data specifica motivazione delle scelte adottate.

4. In allegato alla relazione programmatica il Consorzio allega un bilancio pluriennale di competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui all'art. 24.

Art. 26 *Conto consuntivo.*

1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dall'assemblea entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il conto consuntivo è riferito all'anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto economico secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione.

3. Sono allegati al conto consuntivo:

- a) la relazione dell'organo amministrativo, nel quale è riepilogata la gestione dell'intero anno;
- b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
- d) la relazione del revisore dei conti al quale il conto consuntivo trasmesso almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'assemblea.

CAPO VI

Controlli

Art. 27 *Controllo regionale sugli atti consortili.*

1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria nonché da disposizioni speciali di cui alla presente legge, sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti:

- a) i regolamenti consortili;
- b) il piano di organizzazione variabile del personale;
- c) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
- d) il bilancio di previsione e le relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva;
- e) il conto consuntivo.

2. Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti:

- a) i contratti e, in genere, i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre l'esercizio finanziario in corso;
 - b) l'elezione degli organi consortili.
3. Entro il termine di pubblicazione fissato dallo statuto il Consorzio trasmette al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione copia delle deliberazioni soggette a controllo e l'elenco delle altre deliberazioni.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.
5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 4, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione può richiedere copia delle delibere al fine di verificare l'esclusione della necessità del controllo ed eventualmente proporre l'adozione dei provvedimenti di cui al comma seguente.
6. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle delibere sottoposte a controllo successivo e di cui al precedente comma 2, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, con propria motivata determinazione le può annullare, con facoltà di interrompere il termine, per una sola volta, al fine di richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, la deliberazione è dichiarata decaduta.
7. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono eseguibili dopo l'approvazione della Giunta regionale. L'approvazione si intende concessa decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali regionale senza che la Regione comunichi, anche a mezzo PEC o telefax, il provvedimento di annullamento o la sospensione del termine per ulteriori 30 giorni; decorso tale ultimo termine, la deliberazione sarà eseguibile.
8. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

Art. 28 *Interventi sostitutivi e ispezioni.*

- 1. Per assicurare il buon funzionamento del Consorzio e la regolare attuazione dei suoi fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi del Consorzio sono inadempienti.
- 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi consortili.

Art. 29 *Scioglimento degli organi.*

- 1. La mancata approvazione del conto consuntivo o l'approvazione dello stesso con perdita di esercizio comporta di diritto lo scioglimento degli organi consortili.
- 2. Qualora nella gestione del Consorzio vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dall'art. 28, comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento degli organi consortili e nomina un commissario straordinario.
- 3. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore ad un anno con obbligo di indire le elezioni dell'assemblea.

Per motivate necessità l'incarico può essere prorogato per una sola volta per ugual periodo.

4. Al commissario straordinario competono le funzioni di amministrazione attiva dei disciolti organi del Consorzio.

5. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una consulta composta da sette membri il cui parere è obbligatorio ma non vincolante per:

- a) gli atti sottoposti a controllo preventivo della Regione ai sensi dell'art. 27, comma 1;
- b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
- c) i programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione di cui all'art. 3, comma 4.

6. La consulta deve esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla richiesta da parte del commissario e i singoli componenti possono esprimere il proprio parere anche telematicamente. Per consentire ai componenti della consulta di esprimersi a distanza il commissario con la convocazione trasmette agli stessi la bozza di delibera ed i suoi allegati.

Art. 30 *Ricorsi.*

1. Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione fissato dallo statuto.

2. Sul ricorso in opposizione l'organo del Consorzio si pronuncia entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende rigettato.

3. Contro le decisioni assunte dall'organo del Consorzio, ovvero avverso il silenzio rigetto, è ammesso ricorso alla Giunta regionale da proporsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione espresso o dal maturare del silenzio rigetto.

4. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 *Scioglimento dei Consorzi esistenti.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con D.P.R. 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione.

2. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi e di cui al precedente art. 29, comma 4. Nelle more della nomina del commissario unico liquidatore i poteri di amministrazione attiva vengono esercitati dal commissario nominato ai sensi dell'[art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4](#) relativamente al Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, al Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano ed al Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, e dal Presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente al Consorzio dei Miglioramento Fondiario Valle Agri.

3. Nella fase della liquidazione e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per tutti i Consorzi le funzioni di revisore sono svolte dallo stesso revisore unico di cui all'art. 21, senza alcun compenso aggiuntivo.

4. Fino al 31 dicembre 2017 restano in carica il collegio dei revisori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. [23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4](#) e la consulta nominata ai sensi dell'art. [27 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33](#).

Art. 32 *Gestione transitoria delle attività consortili.*

1. I disciolti Consorzi di bonifica ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri di cui al comma 1 dell'art. 31 continuano a svolgere tutte le attività e funzioni di cui ai rispettivi statuti ed alla [legge regionale 6 settembre 2001, n. 33](#) fino al 31 dicembre 2017.

Art. 33 *Subentro del nuovo consorzio.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 subentra:

- a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi;
- b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle specifiche opere spettanti all'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata;
- c) nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel Comune di Potenza; l'inventario di detti immobili sarà redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal commissario liquidatore e sarà reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione;
- d) nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi [\(9\)](#).

2. A far data dal 1° gennaio 2018 di cui al comma 1 il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 nei ruoli organici dei disciolti consorzi è trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio di bonifica [\(10\)](#).

3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative compresa l'anzianità di servizio già maturata, previste dalla Contrattazione Nazionale Collettiva di settore, fatto salvo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e Miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di Consorzi.

4. Gli operai già assunti con rapporto a tempo determinato dai disciolti consorzi per i lavori di carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell'assunzione sia con nuovo contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

[\(9\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno - 17 luglio 2018, n. 160 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(10\)](#) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, L.R. 20 agosto 2018, n. 18](#), a decorrere dal 20 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 34 *Norme transitorie* ⁽¹¹⁾.

1. In fase di prima applicazione della presente legge, i poteri di amministrazione attiva del nuovo Consorzio di bonifica sono esercitati da un commissario straordinario da nominarsi ad opera della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Contestualmente alla nomina del commissario la Giunta regionale provvede alla nomina della consulta di cui all'art. 29.
3. Il commissario provvede entro il 31 dicembre 2017:
 - a) all'adozione dello statuto;
 - b) all'adozione del piano di classifica;
 - c) all'adozione del regolamento irriguo;
 - d) all'approvazione delle tariffe irrigue;
 - e) all'adozione del regolamento per il rilascio delle concessioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del [regio decreto 8 maggio 1904 n. 368](#);
 - f) ad indire le elezioni per la nomina dei componenti dell'assemblea.
4. Nelle more dell'approvazione dello statuto, la sede legale istituita in Matera presso la sede del disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3), il Commissario potrà porre in essere tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
5. Nel caso in cui entro la data del 31.12.2017 non dovessero essere stati approvati definitivamente gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, fermi gli effetti di cui all'art. 33 e nelle more dell'adozione degli stessi che non potrà in ogni protrarsi oltre il 30 settembre 2018:
 - a) l'attività del nuovo Consorzio verrà regolata dallo statuto del disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto vigente al 31.12.2017, salvo che per le norme in contrasto con la presente legge;
 - b) i contributi consortili verranno messi a ruolo e riscossi secondo i piani di classifica adottati dai disciolti consorzi e secondo i piani di riparto adottati dagli stessi per l'esercizio finanziario 2017;
 - c) nei diversi comprensori irrigui continueranno ad applicarsi i regolamenti e le tariffe vigenti al 31.12.2017.

⁽¹¹⁾ Per la proroga dei termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo, vedi l' [art. 15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 35](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 35 *Disposizioni finanziarie.*

1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, stimato in euro 200.000,00, trova copertura sugli stanziamenti di competenza, iscritti a valere sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio di previsione 2016/2018, per l'esercizio 2017, con obbligo di rendicontazione e restituzione di eventuali economie entro 24 mesi dalla materiale erogazione.

2. Per gli anni successivi al 2017, agli eventuali ulteriori oneri connessi all'attuazione delle attività previste agli articoli 4, comma 7, e 40, si provvede con apposite disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità o in altre leggi regionali.
3. I compensi dei commissari di cui agli articoli 31 e 34 sono determinati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e nei limiti di cui all'*articolo 10 della [legge regionale n. 8/2014](#)* e sono posti a carico dei relativi consorzi.

Art. 36 *Concessioni in essere.*

1. Il commissario liquidatore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale l'elenco delle concessioni non ancora chiuse con la Regione e con i Ministeri competenti, con una sintetica relazione finanziaria e sulla natura e lo stato dei lavori.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni, individua le concessioni nelle quali deve subentrare il nuovo Consorzio stabilendo per ogni singola concessione il riparto delle spese e dei proventi a titolo di spese generali.
3. Il subentro opera di diritto con la pubblicazione nel BUR della delibera.

Art. 37 *Rapporti pendenti.*

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e dal precedente art. 36, comma 2, i crediti ed i debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore ed a carico dei rispettivi disciolti consorzi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 saranno a carico del nuovo consorzio i soli oneri relativi ai rapporti di lavoro per accantonamenti obbligatori e connessi alla risoluzione degli stessi.

Art. 38 *Norme sulla liquidazione.*

1. Per le attività di liquidazione il commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale del nuovo Consorzio di bonifica.
2. Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla sua nomina, provvede a redigere un primo bilancio di liquidazione da aggiornarsi entro il 31 marzo 2018, con l'analitica elencazione dei debiti e dei crediti e con il piano di realizzo dell'attivo.
3. Durante la fase della liquidazione possono essere effettuati riparti parziali in favore dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione previste dal codice civile e dalla leggi speciali.

Art. 39 *Fondo straordinario di riserva [\(12\)](#).*

- [1. Per l'eventualità che la liquidazione dell'attivo dei singoli consorzi non dovesse risultare sufficiente a soddisfare le ragioni dei rispettivi creditori, il nuovo Consorzio, con l'esercizio finanziario 2018, dovrà costituire un fondo straordinario di riserva nel quale dovrà far confluire una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme incassate a titolo di contributi consortili.
2. Le somme accantonate possono essere richieste dal commissario liquidatore soltanto ad avvenuto totale realizzo dell'attivo dei rispettivi disciolti consorzi e dovranno essere trasferite alle relative gestioni liquidatorie in proporzione del disavanzo accertato.

3. Ultimate le liquidazioni, eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo saranno fatte proprie dal nuovo Consorzio il quale le utilizzerà nell'ambito di un programma di contenimento del carico contributivo.]

[\(12\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 11, comma 2, L.R. 20 agosto 2018, n. 18](#), a decorrere dal 20 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 40 *Intervento regionale nella fase della liquidazione.*

1. Completata per ogni consorzio la liquidazione dell'attivo, ove lo stesso non dovesse essere sufficiente per il soddisfacimento del ceto creditorio, la Regione può erogare, con apposite disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità o in altre leggi regionali, in favore delle gestioni liquidatorie, in una o più annualità, contributi straordinari per favorire la chiusura delle liquidazioni stesse [\(13\)](#).

[\(13\)](#) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 3, L.R. 20 agosto 2018, n. 18](#), a decorrere dal 20 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 41 *Viabilità consortile.*

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2017, tutte le strade, o tratti di esse, realizzate o gestite dai disciolti consorzi sono trasferite ai Comuni nei cui ambiti territoriali ricadono.

Art. 42 *Acquedotti rurali.*

1. Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli acquedotti rurali e gli impianti di depurazione attualmente in gestione dei disciolti Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri dovranno essere trasferiti ai Comuni nei cui territori ricadono, i quali, a loro volta, li dovranno trasferire in concessione d'uso gratuito all'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata.

2. Contestualmente al trasferimento ed alla concessione d'uso l'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata dovrà affidare la gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a.

3. Con l'affidamento in gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a. verrà trasferito tutto il personale addetto alla gestione e manutenzione degli impianti in organico dei relativi concorsi alla data del 31 dicembre 2015.

4. Con il trasferimento del personale il Consorzio di bonifica dovrà corrispondere ad Acquedotto Lucano s.p.a. le somme accantonate secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali e relative al personale trasferito.

Art. 43 *Concessioni.*

1. Il nuovo Consorzio con effetti dal 1° gennaio 2018 subentra in tutte le concessioni rilasciate dai disciolti Consorzi ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#);

2. Le concessioni soggette a corrispettivo forfettario corrisposto al momento del rilascio decadono al 31 dicembre 2017. Il nuovo Consorzio, ricorrendone le condizioni, le rinnova con l'imposizione dei canoni previsti dal regolamento di cui agli articoli 6, comma 2 e 34 comma 2, lettera e).

Art. 44 *Norma di rinvio e abrogazione.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la [legge regionale 6 settembre 2001, n. 33](#) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
2. All'[articolo 1 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43](#) sono soppresse le parole "Consorzi di bonifica".
3. Il comma 1 dell'[articolo 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43](#) è abrogato.
4. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), alla [legge 12 febbraio 1942, n. 183](#) ed al [decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 ⁽¹⁾.

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla [L.R. n. 91/1998](#). Abrogazione della [L.R. n. 34/1994](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 dicembre 2012, n. 74, parte prima

(2) Vedi, anche, la [Delib.C.R. 24 marzo 2015, n. 25](#), la [Delib.G.R. 24 novembre 2015, n. 1127](#), la [Delib.C.R. 26 luglio 2016, n. 70](#), la [Delib.C.R. 29 aprile 2020, n. 28](#) e la [Delib.C.R. 23 marzo 2021, n. 29](#).

CAPO I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 Oggetto.

1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del [decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni degli atti di pianificazione regionale, nonché in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici ⁽⁸⁾.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.

(8) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 2 Attività di bonifica.

1. Ai fini dell'[articolo 1](#), costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali,

la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate ⁽⁹⁾.

2. [Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi di cui all'[articolo 3](#), lettere d) ed e), nonché le opere di cui alla lettera f)] ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(10) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 3 Opere di bonifica.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'[articolo 2](#), costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico ⁽¹²⁾;

e) [le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose] ⁽¹³⁾;

f) [le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni] ⁽¹³⁾;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali ⁽¹¹⁾;

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamità naturali;"

(12) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(13) Lettera abrogata dall' [art. 2, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 4 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere ⁽¹⁵⁾;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale ⁽¹⁶⁾;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall'attività di bonifica;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed a gestire il reticolo di gestione e le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione ⁽¹⁴⁾;

d-bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate ⁽¹⁷⁾.

(14) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1, della medesima legge](#)), e dall' [art. 3, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34 della medesima legge](#)).

(15) Numero così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34 della medesima legge](#)).

(16) Numero così modificato dall' [art. 3, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34 della medesima legge](#)).

(17) Lettera aggiunta dall' [art. 3, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34 della medesima legge](#)).

CAPO II

Organizzazione del territorio

Art. 5 *Comprensori di bonifica* ⁽¹⁸⁾.

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all'allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.

3. L'allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana.

(18) Articolo dapprima modificato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 30, comma 1, della medesima legge](#), della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40](#), a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto

dall' [art. 9, comma 1 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Comprensori di bonifica. 1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui all'allegato A alla presente legge, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati dai precedenti enti gestori della bonifica di cui alla [legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica).

2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica di cui alla presente legge, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.».

Art. 6 *Modificazioni dei comprensori* ⁽¹⁹⁾.

1. L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'[articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80](#) (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l'allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata.

(19) Articolo dapprima modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 30, comma 1, della medesima legge](#)) e poi così sostituito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40](#), a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 9, comma 1 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6 - Modificazioni dei comprensori. 1. Ai fini della nuova perimetrazione dei comprensori di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale, sentita la conferenza per la difesa del suolo di cui all'[articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80](#) (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della

costa e degli abitati costieri), elabora una proposta di delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la nuova delimitazione è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con la Regione interessata.

3. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.».

CAPO III

Disciplina dei consorzi di bonifica

Art. 7 *Consorzi di bonifica* ⁽²⁰⁾.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.

3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.

4. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.

(20) Articolo così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40](#), a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto

dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Consorzi di bonifica. 1. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A della presente legge, è istituito un consorzio di bonifica.

2. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: a) Consorzio 1 Toscana Nord; b) Consorzio 2 Alto Valdarno; c) Consorzio 3 Medio Valdarno; d) Consorzio 4 Basso Valdarno; e) Consorzio 5 Toscana Costa; f) Consorzio 6 Toscana Sud.

3. Il consorzio di bonifica è ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.».

Art. 8 *Partecipazione al consorzio.*

1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.

2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²¹⁾;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(21) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1, della medesima legge*).

Art. 9 *Catasto consortile.*

1. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza ⁽²²⁾.

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

(22) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 10 *Diritto di voto.*

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe ⁽²⁴⁾.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa con le modalità definite dal regolamento ⁽²⁵⁾.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

6. [Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe] ⁽²⁶⁾.

7. [Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge] ⁽²⁶⁾.

8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto, disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²³⁾.

8-bis. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²⁷⁾.

9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse ⁽²⁸⁾.

10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno un quotidiano a rilevanza locale,

specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

(23) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(25) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(28) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.».

Art. 11 *Svolgimento delle elezioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 10](#), comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque ⁽²⁹⁾.

3. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero minimo di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5 ⁽³¹⁾.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8 ^{(30) (32)}.

(29) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(30) Comma così sostituito dall' [art. 9, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità per l'elezione dei componenti dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto al presente articolo."

(31) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con [D.P.G.R. 20 dicembre 2018, n. 71/R](#).

Art. 11-bis Cause di ineleggibilità ⁽³³⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.

2. Non possono essere contemporaneamente membri dell'assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, colloca mento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

(33) Articolo aggiunto dall' *art. 10, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 11-ter *Cause di incompatibilità* ⁽³⁴⁾.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all'interno del comprensorio consortile;

b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture con sortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11-bis.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

(34) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 11-quater *Decadenza* ⁽³⁵⁾.

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.

2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11-bis e 11-ter;

b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;

c) i membri dell'assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea.

3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.

(35) Articolo aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 12 Statuto.

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto definisce:

a) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

b) [le disposizioni per l'elezione degli organi consortili, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8] ⁽³⁶⁾;

c) [ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del consorzio] ⁽³⁶⁾;

d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;

e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

3. Lo statuto è approvato dall'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all'[articolo 14](#), comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformità dello stesso statuto allo schema tipo.

4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile sul sito informatico del consorzio.

5. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al comma 3. [\(36\)](#) Lettera abrogata dall' [art. 13, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 *Organi.*

1. Gli organi del consorzio di bonifica sono:

- a) l'assemblea consortile;
- b) il presidente del consorzio;
- c) il revisore dei conti.

2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni ⁽³⁷⁾.

[\(37\)](#) Vedi, anche, gli artt. [33](#), commi 5 e 6 e [36](#), comma 1, del regolamento emanato con [D.P.G.R. 20 dicembre 2018, n. 71/R](#).

Art. 14 *Assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ⁽⁴⁴⁾.

2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l'assemblea è composta:

- a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽³⁸⁾;
- b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
- c) [da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁴⁵⁾;
- d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie locali ⁽⁴⁶⁾.

3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l'assemblea è composta:

- a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽³⁹⁾;
- b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁴⁷⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁴⁸⁾.

4. Per il Consorzio 3 Medio Valdarno l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴⁰⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del consorzio] ⁽⁴⁹⁾;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. n. 68/2011* ⁽⁵⁰⁾.

5. Per il Consorzio 4 Basso Valdarno l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴¹⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵¹⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁵²⁾.

6. Per il Consorzio 5 Toscana Costa l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴²⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵³⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁵⁴⁾.

7. Per il Consorzio 6 Toscana Sud l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴³⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵⁵⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. 68/2011](#) ⁽⁵⁶⁾.

8. L'assemblea consortile è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ⁽⁵⁷⁾.

9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all'[articolo 12](#), commi 3 e 5, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.

10. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti ⁽⁵⁸⁾.

11. Con la deliberazione di cui all'[articolo 6](#), comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.

12. Ai membri dell'assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

(38) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(39) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 2, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(40) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 3, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(41) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(42) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 5, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(43) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 6, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(45) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(46) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie locali.)".

(47) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(48) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#). ".

(49) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 6, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#)

(50) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 7, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da otto sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(51) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 8, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(52) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 9, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del consorzio, di cui almeno un sindaco dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(53) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 10, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(54) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 11, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(55) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 12, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(56) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 13, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto

dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. 68/2011](#)."

(57) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 14, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(58) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 15, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

Art. 15 *Funzioni dell'assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile provvede:

- a) all'approvazione dello statuto del consorzio;
- b) all'adozione del piano di classifica;
- c) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;
- d) all'approvazione dei bilanci dell'ente; ⁽⁵⁹⁾
- e) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
- f) alla vigilanza sull'attività del presidente del consorzio.

(59) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40](#), a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 9, comma 1 della medesima legg](#) e).

Art. 16 *Scioglimento dell'assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile può essere sciolta in caso di:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) mancata vigilanza sull'attività del presidente del consorzio in caso di gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l'assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Qualora l'assemblea non provveda nel termine assegnato ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell'assemblea.

4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della [legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del consorzio.

5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni ⁽⁶⁰⁾.

6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio, secondo quanto stabilito nell'atto regionale di nomina.

(60) Comma così sostituito dall' [art. 7 comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge). Per l'applicabilità del presente comma vedi le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 della stessa L.R. n. 70/2018](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro novanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi novanta giorni.».

Art. 17 *Presidente del consorzio.*

1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del consorzio e il vicepresidente.

2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale ⁽⁶¹⁾.

3. Il presidente del consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

5. Il presidente del consorzio può essere eletto solo per due mandati ⁽⁶²⁾.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:

a) il presidente del consorzio percepisce un'indennità annua non superiore all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti;

b) gli ulteriori membri dell'ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell'ufficio di presidenza.

7. [Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per le violazioni di cui all'[articolo 16](#), comma 1, lettere a) e b), ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio secondo quanto stabilito dallo statuto] ⁽⁶³⁾.

(61) Comma così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l'assemblea consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio, ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.».

(62) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(63) Comma abrogato dall' [art. 8, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 17-bis *Funzioni del presidente del consorzio* ⁽⁶⁴⁾.

1. Il presidente del consorzio:

- a) presiede e convoca l'assemblea consortile;
- b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26, comma 1;
- c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
- d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis;
- e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea;
- f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.

2. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

(64) Articolo aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 18 *Revisore dei conti*.

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei

revisori dei conti, di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#) relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#) e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e successive modificazioni.

2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 19 *Funzioni del revisore dei conti.*

1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del consorzio, su richiesta dello stesso.

2. Il revisore controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il revisore trasmette al presidente del consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 20 *Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione.*

1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge ⁽⁶⁵⁾.

2. L'assemblea consortile approva:

a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ⁽⁶⁶⁾.

2-bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁶⁷⁾.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'[articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#) (Esercizio delle opzioni previste dall'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) in materia di principi contabili internazionali) ⁽⁶⁸⁾.

3. Il consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, anche per le finalità di cui all'[articolo 22](#), comma 3;
- b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
- c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
- d) il pareggio di bilancio.

(65) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti."

(66) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta Regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva: a) il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento."

(67) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(68) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 21 *Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio.*

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale ⁽⁶⁹⁾.

1-bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1-ter ⁽⁷¹⁾.

1-ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1-bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione

europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private ⁽⁷²⁾.

1-quater. L'avviso di cui al comma 1-ter è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio ⁽⁷³⁾.

2. Il direttore:

a) predispone gli atti di competenza del presidente e dell'assemblea ⁽⁷⁰⁾;

b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;

c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.

3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell'assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

5-bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ⁽⁷⁴⁾.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall'assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

6-bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ⁽⁷⁵⁾.

(69) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale, nominato dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, tra soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali

per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione nel settore della bonifica e della difesa del suolo, desumibile da concrete esperienze di lavoro.». In precedenza il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(70) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(71) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

(72) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

(73) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

(74) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

(75) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 6, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

Art. 21-bis *Cessazione dall'incarico di direttore generale* ⁽⁷⁶⁾.

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 21-ter;
- e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

(76) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 21-ter *Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione* ⁽⁷⁷⁾.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

(77) Articolo aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 21-quater *Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)* ⁽⁷⁸⁾.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e

del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I sei presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

(78) Articolo aggiunto dall' [art. 13, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

CAPO IV

Funzioni e pianificazione degli interventi

Art. 22 *Funzioni regionali* ⁽⁸⁷⁾.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del consorzio ⁽⁸⁰⁾.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto

disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale ⁽⁸³⁾;

a) approva, nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'[articolo 3 della L.R. 80/2015](#), il piano delle attività di bonifica, individuando le risorse da destinare alle attività finanziate con risorse pubbliche ⁽⁸¹⁾;

a-bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell'anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile ⁽⁸⁴⁾;

b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività ⁽⁷⁹⁾;

c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l'adozione del piano di classifica ⁽⁸⁸⁾;

d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal consorzio;

e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione ⁽⁸⁵⁾;

f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del consorzio;

g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);

[h) esprime il parere vincolante di cui all'articolo 20, comma 1, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio del consorzio] ⁽⁸²⁾;

i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;

l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli [articoli 23](#), comma 3, e [30](#).

m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili ⁽⁸⁶⁾;

[n) approva, con decreto del dirigente responsabile della struttura regionale competente, i progetti definitivi delle nuove opere di cui all'[articolo 31](#)] ⁽⁸²⁾.

3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del consorzio di bonifica.

(79) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 marzo 2015, n. 293](#).

(80) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(81) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(82) Lettera abrogata dall' [art. 16, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(83) Lettera aggiunta dall' [art. 14, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(84) Lettera aggiunta dall' [art. 14, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(85) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.C.R. 11 giugno 2013, n. 57](#).

(86) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 ottobre 2014, n. 835](#).

(87) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 ottobre 2014, n. 889](#). In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il punto 1, [Delib.G.R. 28 ottobre 2019, n. 1315](#).

(88) Vedi, anche, la [Delib.C.R. 23 marzo 2021, n. 29](#).

Art. 23 *Funzioni del consorzio di bonifica* ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il consorzio di bonifica provvede:

a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;

a-bis) supporto organizzativo all'OIV ⁽⁹⁵⁾;

b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;

c) alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria ⁽⁹⁶⁾;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

[e) alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria individuate nel piano delle attività di bonifica] ⁽⁹²⁾;

f) al pronto intervento all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni ⁽⁹³⁾.

2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del comprensorio interregionale di

questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale ⁽⁹⁴⁾.

2-bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale ⁽⁹⁷⁾.

2-ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 2, comma 2, della L.R. 80/2015](#), nell'ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale ⁽⁹⁸⁾.

2-quater. Le convenzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la [L.R. 80/2015](#) ⁽⁹⁹⁾.

3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle quali è regolato, in particolare, l'utilizzo del personale adibito a tali mansioni ⁽⁸⁹⁾.

4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all'[articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)), e dell'[articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008") ⁽⁹⁰⁾.

7. Entro sei mesi dall'insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione delle risorse umane;

b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;

c) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza ⁽⁹¹⁾;

d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici;

e) gestione legale dei contenziosi;

f) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.

8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile.

9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

(89) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli [articoli 9 e 29](#), avvalendosi del personale delle unioni dei comuni adibito a tali mansioni. A tal fine il consorzio stipula con le unioni dei comuni apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.».

(90) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(91) Lettera così modificata dall'[art. 17, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(92) Lettera abrogata dall'[art. 17, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(93) Lettera così modificata dall'[art. 17, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(94) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Il consorzio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e previa stipula di apposita convenzione con la provincia effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria."

(95) Lettera aggiunta dall' [art. 15, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(96) Lettera così modificata dall' [art. 15, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(97) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(98) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(99) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(100) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 novembre 2014, n. 943](#).

Art. 23-bis *Partecipazioni a società ed altri enti* ⁽¹⁰¹⁾.

1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.

(101) Articolo aggiunto dall' [art. 16, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 24 *Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica*.

1. I costi delle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

2. I costi delle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904](#).

3. I costi delle attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica ⁽¹⁰²⁾.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'[articolo 2, comma 2, della L.R. 80/2015](#), sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4-bis ⁽¹⁰³⁾.

4-bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera f bis\), della L.R.](#)

[80/2015](#) e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche ⁽¹⁰⁴⁾.

4-ter. I costi delle attività di cui all'articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche ⁽¹⁰⁵⁾.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

(102) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. I costi delle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 1, lettere d) ed e), sono finanziati nella misura rispettivamente fino al 25 per cento e fino al 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica."

(103) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. I costi derivanti dalle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 2, sono finanziati interamente con la quota parte dei canoni di concessione di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera g\) della L.R. n. 91/1998](#), determinata nella convenzione di cui allo stesso [articolo 23](#), comma 2, sulla base delle attività previste nel piano delle attività di bonifica."

(104) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(105) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 25 *Proposta relativa al piano delle attività di bonifica.*

1. Al fine dell'approvazione del piano delle attività di bonifica, il consorzio di bonifica adotta ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute ⁽¹⁰⁶⁾.

2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal consorzio previa acquisizione del parere dell'unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.

2-bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della [legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica ⁽¹⁰⁷⁾.

2-ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f) ⁽¹⁰⁸⁾.

(106) Comma così modificato prima dall' [art. 19, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge), e poi dall' [art. 17, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(107) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(108) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 26 Piano delle attività di bonifica.

1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'[articolo 3 della L.R. 80/2015](#) ⁽¹⁰⁹⁾.

1-bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 2, lettera a bis) ⁽¹¹²⁾.

2. Sulla base della proposta di cui all'[articolo 25](#), e nel rispetto degli eventuali indirizzi e delle direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettere 0a) e b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce ⁽¹¹³⁾:

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica ⁽¹¹⁵⁾;

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria] ⁽¹¹⁰⁾;

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento ⁽¹¹⁶⁾;

f) [le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria] ⁽¹¹⁴⁾;

f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d'irrigazione ⁽¹¹¹⁾.

3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 24](#).

(109) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(110) Lettera abrogata dall' [art. 20, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(111) Lettera aggiunta dall' [art. 20, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(112) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(113) Alinea così modificato dall' [art. 18, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(114) Lettera abrogata dall' [art. 18, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(115) Vedi, anche, i punti 2 e 4, [Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682](#).

(116) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682](#).

Art. 27 Interventi urgenti.

1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon

regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio ⁽¹¹⁸⁾.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Comma così modificato prima dall' *art. 21, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge), e poi dall' *art. 19, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(118) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 27-bis *Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali* ⁽¹¹⁹⁾.

1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:

a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione dei sistemi artificiali;

b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.

3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.

4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.

6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le vulture catastali.

7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della [L.R. 80/2015](#) dalla Regione ai singoli utilizzatori.

8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.

(119) Articolo aggiunto dall' [art. 20, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 28 *Piano di classifica e perimetro di contribuenza.*

1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'[articolo 22](#), comma 2, lettera c).

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all'[articolo 29](#).

2-bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata ⁽¹²⁰⁾.

3. Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'[articolo 4 della L.R. 80/2015](#) e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul

Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione ⁽¹²¹⁾

4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue in assenza dei pareri ⁽¹²²⁾.

5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamente e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.

(120) Comma aggiunto dall' [art. 22, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(121) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(122) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 29 Contributo consortile.

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'[articolo 28](#), sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'[articolo 24](#).

2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettera b).

3. Il consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.

4. Il consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario ⁽¹²³⁾.

(123) Comma così modificato dall' [art. 21, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 30 Disposizioni sul servizio idrico integrato.

1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in

proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi.

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'[articolo 74, comma 1, lettera i\), del D.Lgs. 152/2006](#), sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'[articolo 155 del d.lgs.152/2006](#) sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.

4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l'Autorità idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l'entità del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al consorzio di bonifica.

6. Le convenzioni stipulate dall'Autorità idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

Art. 31 *Realizzazione delle opere di competenza del consorzio.*

1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all'approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente ⁽¹²⁴⁾.

2. [La struttura regionale competente approva i progetti definitivi stabilendo i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici] ⁽¹²⁵⁾.

3. L'approvazione dei progetti definitivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ⁽¹²⁶⁾.

4. Ai fini di cui all'[articolo 8 della L.R. 80/2015](#) e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al

collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo ⁽¹²⁷⁾.

(124) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione dei progetti definitivi delle nuove opere di sua competenza e li trasmette alla struttura regionale competente per la relativa approvazione, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale."

(125) Comma abrogato dall' [art. 23, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(126) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(127) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Ai fini di cui all'[articolo 32](#), comma 5, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale competente la certificazione relativa al collaudo delle opere realizzate dal medesimo."

Art. 31-bis *Concessioni, licenze e permessi* ⁽¹²⁸⁾.

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli [articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904](#), sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante della struttura regionale territorialmente competente ⁽¹²⁹⁾.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

4. All'accertamento delle violazioni di cui al [r.d. 368/1904](#), nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto ⁽¹³⁰⁾.

(128) Articolo aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(129) Comma così modificato dall' [art. 24, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(130) Comma così sostituito dall' [art. 24, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all'*articolo 12-sexies della L.R. n. 91/1998*".

Art. 32 *Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica.*

1. Le opere realizzate ai sensi dell'[articolo 31](#), appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate dal consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.
3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.
5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla [legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77](#) (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) "Legge forestale della Toscana").

CAPO V

Disciplina transitoria

Art. 33 *Istituzione dei consorzi di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla [L.R. n. 34/1994](#).
2. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla [legge regionale 5 agosto 2010, n. 47](#) (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per ciascun comprensorio di cui all'[articolo 5](#), il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all'[articolo 35](#) e al coordinamento dell'emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#), all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio ⁽¹³¹⁾.

4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l'elezione del presidente del consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell'ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale.

5. Per le attività di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla [L.R. n. 34/1994](#).

(131) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

Art. 33-bis *Disposizioni transitorie per l'emissione dei ruoli relativi all'anno 2013* ⁽¹³²⁾.

1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all'articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'[articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica).

3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.

(132) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

Art. 34 *Disposizioni transitorie per l'effettuazione delle prime elezioni*.

1. Il commissario di cui all'[articolo 33](#), comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale.

3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 11](#).

Art. 34-bis *Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda* ⁽¹³³⁾.

1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono

ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all'articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.

(133) Articolo aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 35 *Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi.*

1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all'[articolo 33](#), comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla [L.R. n. 34/1994](#).

2. I commissari straordinari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#) operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'[articolo 33](#), comma 4, recante ⁽¹³⁵⁾:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.

4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'[articolo 53 della L.R. n. 34/1994](#), operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma, con riferimento alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'[articolo 33](#), comma 4 ⁽¹³⁴⁾.

(134) Comma così modificato dapprima dall'[art. 6, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), e poi dall'[art. 4, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(135) Alinea così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 36 *Disposizioni transitorie per l'approvazione dello statuto del consorzio.*

1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all'[articolo 12](#), comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'assemblea del consorzio approva lo statuto entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

Art. 37 *Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano di classifica.*

1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all'[articolo 54 del D.Lgs. 152/2006](#) ed il reticolo di gestione di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l'adozione del piano di classifica di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all'[articolo 28](#), e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹³⁷⁾.

3-bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 ⁽¹³⁶⁾.

3-ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della [L.R. n. 53/2001](#) ⁽¹³⁸⁾.

(136) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), poi così modificato dall'[art. 5, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(137) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(138) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 3, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38 *Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano delle attività di bonifica.*

1. La Giunta regionale approva le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività, di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26](#) della presente legge, rimangono in vigore le delibere già approvate ai sensi della [L.R. n. 34/1994](#) e gli atti di cui all'articolo 38-bis ⁽¹³⁹⁾.

(139) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-bis *Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica* ⁽¹⁴⁰⁾.

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#), approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della [L.R. n. 34/1994](#) e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'[articolo 12-sexies, comma 1, lettera a\), della L.R. n. 91/1998](#).

(140) Articolo aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-ter *Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio preventivo 2014* ⁽¹⁴¹⁾.

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l'anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#) e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro

adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I commissari straordinari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#) e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell'assemblea.

3. Entro novanta giorni dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.

4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38-quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:

a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;

b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.

(141) Articolo aggiunto dall'[art. 8, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-quater *Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale* ⁽¹⁴²⁾.

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.

2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all'articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#) appartenenti al medesimo comprensorio.

(142) Articolo aggiunto dall'[art. 9, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-quinquies *Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria* ⁽¹⁴³⁾.

1. Fino all'emanazione delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all'articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili,

approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell'immediata operatività della prima assemblea.

(143) Articolo aggiunto dall'[art. 10, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-sexies *Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015* ⁽¹⁴⁴⁾.

1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.

(144) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40](#), a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 39 *Commissione tecnica temporanea.*

1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da:

- a) due esperti nominati dal Consiglio regionale;
- b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#);
- c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della [L.R. n. 34/1994](#).

2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'[articolo 38](#), comma 1.

3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attività di cui all'[articolo 37](#), commi 1 e 2.

4. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso.

5. L'attività della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 40 *Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli [articoli 23 e 30](#) e per le direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m.*

1. La Giunta regionale approva:

a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'[articolo 23](#), comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'[articolo 30](#), comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui all'[articolo 23](#), commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea del consorzio.

3. Le convenzioni di cui all'[articolo 30](#), comma 4, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della [L.R. 53/2001](#) incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.

Art. 41 *Disposizioni transitorie relative al personale.*

1. A decorrere dalla data di cui all'[articolo 33](#), comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#) venga suddiviso tra più consorzi di cui all'[articolo 7](#), il personale a tempo indeterminato in servizio verrà distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 33](#), comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi.

3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), in essere alla data di cui al comma 1.

4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l'intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di

bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale.

Art. 42 *Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica.*

1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera i), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

Modifiche alla [legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91](#) (Norme per la difesa del suolo)

Art. 43 *Modifiche all'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#).*

1. La lettera b) del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituita dalla seguente:

"b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell'articolo 12-quinquies;

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#), è aggiunta la seguente:

"g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79](#) (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla [L.R. n. 91/1998](#). Abrogazione della [L.R. n. 34/1994](#)).".

3. Dopo la lettera g) bis del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è aggiunta la seguente:

"g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all'allegato C.".

4. Il comma 1-bis dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituito dal seguente:

"1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;

b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale.".

5. Dopo il comma 1-quater dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo

di cui all'*articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998*, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili."

Art. 44 *Inserimento dell'articolo 12-quinquies nella L.R. n. 91/1998.*

1. Dopo l'*articolo 12-quater della L.R. n. 91/1998* è inserito il seguente:

"Art 12-quinquies

Documento annuale per la difesa del suolo

1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all'anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla *legge regionale 19 marzo 2007, n. 14* (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n. 79/2012*.

2. Il documento definisce:

- a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;
- b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
- c) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

3. Nell'ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'*articolo 26 della L.R. n. 79/2012* e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, della presente legge e di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 79/2012*.

4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all'*articolo 23, comma 2, della L.R. n. 79/2012*.

5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'*articolo 22, comma 3, della L.R. n. 79/2012*.

6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento

annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

Art. 45 *Inserimento dell'articolo 12-sexies nella [L.R. n. 91/1998](#).*

1. Dopo l'[articolo 12-quinquies](#) della [L.R. n. 91/1998](#) è inserito il seguente:

"Art. 12-sexies

Conferenza permanente per la difesa del suolo

1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26 della L.R. n. 79/2012](#);

b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'[articolo 6 della L.R. n. 79/2012](#).

2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies.

4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie

locali).

5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4."

Art. 46 *Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 91/1998.*

1. Al comma 1 dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) le parole: "o attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'[articolo 23 della L.R. n. 79/2012](#)".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) dopo le parole: "opere idrogeologiche" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'[articolo 2, comma 2, della L.R. n. 79/2012](#)";".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) dopo le parole: "seconda categoria" sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto all'[articolo 23, comma 2, della L.R. n. 79/2012](#)".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) dopo le parole: "intervento idraulico" sono aggiunte le seguenti: "su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. n. 79/2012](#) fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge;".

5. Dopo il comma 1 dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) è inserito il seguente:

"1-bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli [articoli 23](#) comma 2 e [24 comma 3 della L.R. n. 79/2012](#)".

6. Al comma 2-bis dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) dopo le parole: "sentiti gli altri enti locali interessati", sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto all'[articolo 24, comma 4, della L.R. n. 79/2012](#)";

7. Il comma 3 dell'[articolo 14 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla [L.R. n.](#)

[79/2012](#) ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale."

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 47 *Norma finanziaria* .

1. In coerenza con gli stanziamenti di bilancio, le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite negli atti di programmazione regionale ed aggiornate annualmente dal piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 ⁽¹⁴⁵⁾.

(145) Comma così modificato prima dall' [art. 25, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge), e poi dall' [art. 22, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 48 *Abrogazioni*.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica);

b) la [legge regionale 29 luglio 1994, n. 59](#) (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella [L.R. 5 maggio 1994, n. 34](#) recante norme in materia di bonifica);

c) la [legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17](#) (Modifiche ed integrazioni all'[art. 59-bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34](#) e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica);

d) la [legge regionale 14 novembre 1996, n. 86](#) (Integrazione alla [L.R. 5 maggio 1994, n. 34](#) e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica);

e) la [legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2](#) (Modifica agli [artt. 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#)- Norme in materia di bonifica);

f) la [legge regionale 18 novembre 1998, n. 83](#) (Modifiche ed integrazioni agli [articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) e successive modificazioni recante "Norme in materia di bonifica");

g) la [legge regionale 29 luglio 2003, n. 38](#) (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli [articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34](#) "Norme in materia di bonifica");

h) la [legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3](#) (Modifiche alla [legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) "Norme in materia di bonifica");

i) gli [articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 16](#) (Modifiche alla [legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) "Norme in

materia di bonifica" e alla [legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#) "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

l) l'[articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62](#) (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

m) la [legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72](#) (Modifiche alla [legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica);

n) gli [articoli 143, 144 e 144-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66](#) (Legge finanziaria per l'anno 2012);

o) la [legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83](#) (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali);

p) l'[articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91](#) (Norme per la difesa del suolo);

q) l'allegato B della [L.R. n. 91/1998](#).

2. L'[articolo 9-sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69](#) (Legge finanziaria per l'anno 2009), è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A **Comprensori di bonifica** ⁽¹⁴⁶⁾

Omissis